

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4998/4998A R1	10 marzo 2004	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sui messaggi 19 aprile 2000 e 5 febbraio 2002 concernenti la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb) e la legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti (LACR)**

1	POLITICA DELL'AMBIENTE IN SVIZZERA E IN TICINO	2
2	I MESSAGGI DEL CONSIGLIO DI STATO	4
3	LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE	5
3.1	CRONISTORIA	5
3.2	CALENDARIO DEI LAVORI COMMISSIONALI	7
4	LEGGE D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LALPAMB	9
4.1	LALPAMB E RIPARTIZIONE DEI COMPITI TRA CANTONE E COMUNI (ART. 4, 5 E 6 LALPAMB)	9
4.2	DEFINIZIONE DI OBIETTIVI PERSEGUIBILI A LIVELLO CANTONALE (ART. 7 LALPAMB)	11
4.3	COORDINAZIONE TRA I DIVERSI DIPARTIMENTI E I SINGOLI UFFICI	13
4.4	RUOLO DI PROMOZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE DELLO STATO E INCENTIVI ECONOMICI (ART. 12 E 13 LALPAMB)	13
4.5	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	14
4.6	INDENNIZZI AI COMUNI E BASE LEGALE PER RISCOUTERE LE TASSE [ART. 15 CPV. 2 LETT. E) E ART. 15 CPV. 3 LALPAMB]	17
4.7	COSTI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI E POLITICA REGIONALE (ART. 15 CPV. 2 LETT. E) LALPAMB)	18
4.8	ISTITUZIONE DELL'ACR	19
4.9	OBBLIGO DI CONSEGNA (ART. 18 LALPAMB)	19
4.10	FINAZIAMENTO (ART. 18 LALPAMB)	19
4.11	SUSSIDI (ART. 20 LALPAMB)	20
4.12	MODIFICA E ABROGAZIONI DI LEGGI (PARTE MESSAGGIO LALPAMB)	20
4.13	EMENDAMENTI MINORI SU DIVERSI ARTICOLI LALPAMB	21
5	LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI	22
5.1	AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI (ACR), ART.16 LALPAMB E ART. 2 LACR	24
5.2	CONTRATTI DI PRESTAZIONE (ART. 3 LACR)	25
5.3	TASSE (ART. 23 E 24 LACR)	26
5.4	COSTITUZIONE DELL'ACR - SCIOGLIMENTO DEI CONSORZI E DELL'ENTE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL SOTTOCENERI (ART. 25 LACR)	27
5.5	ART. 26 (NUOVO) LACR	27
5.6	RAPPORTI D'IMPIEGO (ART. 27 LACR)	28
5.7	EMENDAMENTI SU ALTRI ARTICOLI LACR	28
6	CONCLUSIONE	29

1. POLITICA DELL'AMBIENTE IN SVIZZERA E IN TICINO

Gran parte dei provvedimenti legislativi federali in materia di protezione dell'ambiente furono e sono presi per correre al riparo da danni già sperimentati, con l'intento di impedire che gli stessi si ripetano. Solo negli ultimi anni la filosofia d'impostazione della legislazione in materia ambientale ha subito un cambiamento fondamentale: a livello legislativo si cerca di prevenire gli eventi dannosi all'ambiente, invece di attendere che gli stessi si verifichino prima di legiferare.

La prima Legge svizzera sulla protezione dell'ambiente risale al 1874, con l'inserimento dell'art. 24 nella Costituzione, nel quale si prevedeva che la Confederazione assumesse un compito di vigilanza in materia ambientale.

Art. 24

Das Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge.

Er wird die Korrektion und Verbaung der Wildwasser, sowie die Aufforstung Ihrer Quellengebiete unterstützen und die nötigen schützenden Bestimmungen zur Erhaltung diese Werke und der schon vorhandenen Waldungen aufzustellen (Bundesverfassung von 29. Mai 1874).

Con l'avvento dell'industria all'inizio del secolo scorso, non vi era ancora alcuna coscienza degli effetti dannosi che la stessa ed in genere l'attività umana potevano arrecare all'ambiente.

Si cominciò a rendersi conto dei possibili danni solo quando si notarono le prime conseguenze.

Nel 1889 la Confederazione emanò le prime prescrizioni sugli scarichi urbani ed industriali, che fino a quel momento venivano riversati direttamente nei fiumi, prevedendo delle disposizioni riferite all'art. 21 della Legge federale sulla pesca. Le acque non dovevano superare una certa concentrazione di sostanze dannose e dovevano essere riversate al centro dei fiumi sufficientemente larghi. L'applicazione della legge era affidata però solo alla buona volontà dei Cantoni.

La fiducia nel progresso era incondizionata e i benefici che esso elargiva erano superiori ai danni causati alla natura e all'ambiente, danni che venivano lamentati solo quando portavano a perdite economiche.

Questo spiega la difficoltà a far passare - a livello politico - una coordinazione per la protezione ambientale a livello federale.

Ancora nel 1934 il Dipartimento federale di giustizia e polizia si esprime negativamente sulla proposta di un articolo costituzionale, accompagnato da un progetto di legge, atto a dare alla Confederazione la facoltà di intervenire laddove i Cantoni non intraprendevano misure adeguate a tutela o per il ripristino del paesaggio e della natura.

Nel 1948 l'Ispettorato federale delle foreste, della caccia e della pesca promosse una nuova consultazione in vista di una legge sulla protezione della natura, il cui risultato fu: 13 Cantoni favorevoli, 9 contrari, 3 astenuti. I numeri per un articolo costituzionale non erano ancora tali da giustificare il grande passo!

Dell'inquinamento dell'acqua si parlava solo in riferimento a fenomeni puntuali, a immissioni di singole industrie che provocavano la messa sotto accusa di chi, abitando nelle immediate vicinanze, ne subiva i danni.

Pian piano, però, si cominciò a percepire che l'inquinamento dei fiumi non era da sottovalutare e che anche i laghi iniziavano a soffrire, per cui, se non si fosse corsi ai ripari, si sarebbe arrischiato di arrecare gravi danni al sistema di approvvigionamento di acqua potabile.

Nel 1953 venne accettato il nuovo articolo costituzionale 24 quarter. Nel 1955 e nel 1956 seguirono la Legge sulla protezione delle acque e l'Ordinanza sulla protezione delle foreste.

Nel 1961, il Consiglio federale, nel messaggio concernente l'art. 24 sexies (Protezione dell'ambiente) della Costituzione, accettato dal popolo il 27 maggio 1962, si esprime in questi termini:

«Appare palese che né la legislazione federale o cantonale, né gli sforzi delle associazioni per la protezione della natura sono stati in grado di impedire la distruzione di monumenti culturali e naturali di gran pregio, la scomparsa di rare specie vegetali e animali, la degradazione di splendidi paesaggi. Sono andati persi così, e persi per sempre, numerosissimi ed inestimabili beni: ciò non dovrebbe ripetersi mai più! La protezione della natura e lo sviluppo della tecnica, quando siano intesi rettamente, non stanno punto in contraddizione, per contro lo stabilire un'opposizione di principio tra questi due settori ha sempre condotto ad esiti rovinosi».

Le tecnologie di produzione e l'inquinamento continuarono però a progredire sempre più velocemente della legislazione.

È del 1971 la Legge federale contro l'inquinamento delle acque, completata successivamente con ordinanze nel 1975 e nel 1977.

Si arriva così al 1979, con la presentazione del messaggio del Consiglio federale concernente una Legge federale sulla protezione dell'ambiente, legge approvata dalle Camere federali il 7 ottobre 1983.

In Ticino l'evoluzione economica e sociale è stata più lenta rispetto al resto della Svizzera ed i problemi ambientali erano legati soprattutto alla distruzione del patrimonio boschivo, una delle poche risorse del Ticino del XIX secolo.

Tra il 1950 ed il 1960 vi fu però una svolta importante, con un boom economico che ha portato con sé anche una crescita disordinata, difficilmente controllabile e non sempre rispettosa dell'ambiente. Risalgono a quegli anni le costruzioni degli sbarramenti idrici e la furia edilizia; gli stanziamenti cantonali per l'edificazione di strade triplicarono.

L'ampliamento delle strade cantonali e la costruzione delle autostrade mutarono in pochi anni il volto del nostro Cantone. Tra il 1969 ed il 1980 venne costruita la galleria autostradale del San Gottardo.

Negli anni '70 e '80 il Cantone, per rispondere alle richieste della legislazione federale, prese i primi provvedimenti nel campo della protezione dell'ambiente, della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti, scegliendo la strada di una regolamentazione a carattere provvisorio, con l'emanazione di un decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente.

Altre disposizioni di applicazione si trovano pure nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque, in particolare quelle concernenti i rifiuti.

Il 1° marzo 2002 è stata messa in vigore la Legge d'applicazione sulla protezione della natura, e con il presente rapporto il Gran Consiglio sarà chiamato ad esprimersi sulla Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente.

2. I MESSAGGI DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 19 aprile 2000 il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio no. 4998 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983.

Detto messaggio, oltre a disciplinare l'applicazione della legge federale e delle relative ordinanze a livello cantonale, proponeva misure complementari per promuovere la protezione dell'ambiente.

Per il settore dei rifiuti vi era la proposta dell'istituzione di un ente unico cantonale con competenze esclusivamente operative, di delega al Governo della pianificazione della gestione dei rifiuti e ai Comuni della competenza per la raccolta dei rifiuti urbani e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili. Ciò in sintonia con la decisione popolare del 29 giugno 1997 di bocciare l'istituzione di un ente con competenze anche pianificatorie.

Era inoltre prevista l'introduzione obbligatoria per i Comuni della tassa sul sacco.

Il 19 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha accertato la decadenza dell'atto di concessione sottoscritto il 19 dicembre 1997 dal Consorzio Thermoselect per la costruzione e la gestione di un nuovo impianto di termodistruzione a Giubiasco.

Il 5 dicembre 2000 è quindi stato presentato il messaggio no. 5067 concernente la strategia futura dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Ticino, nel quale si propone la realizzazione di un nuovo impianto cantonale per lo smaltimento dei rifiuti, a Giubiasco, e la costituzione di un ente unico cantonale con compiti operativi per la gestione dei rifiuti; messaggio accettato dal Gran Consiglio il 23 aprile 2001, con il suggerimento di denominare in modo diverso l'ente unico cantonale e di introdurre un apposito testo di legge, separandolo dalla Legge sulla protezione dell'ambiente.

Il 9 ottobre 2001 il Gran Consiglio ha respinto l'entrata in materia sul messaggio no. 4705, che chiedeva l'introduzione di norme concernenti l'obbligo ai Comuni di prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti.

Per il Consiglio di Stato era quindi inevitabile la presentazione di un messaggio aggiuntivo al 4998, che modificasse il capitolo relativo allo smaltimento dei rifiuti e introducesse i principi scaturiti dalle scelte del popolo e del Gran Consiglio in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il messaggio aggiuntivo no. 4998A propone in effetti un'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), con competenze unicamente operative e gestionali, gestita sulla base di un contratto di prestazione sul modello di quello dell'Ente Ospedaliero Cantonale.

Scompare dal testo di legge proposto dal Consiglio di Stato la possibilità di privatizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I costi di trasporto dei rifiuti rimangono a carico dei Comuni e non si prevedono trattamenti differenziati per i Comuni.

Unitamente alla costituzione dell'ACR, nel disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato si prevedono pure disposizioni transitorie che regolano lo scioglimento degli attuali consorzi (ESR, CIR e CNU) ed il trapasso all'ACR dei compiti e dei beni mobili ed immobili degli stessi. All'art. 28 cpv. 4 il CdS prevede che gli oneri di postgestione vengano computati ai tre enti, e quindi ai Comuni dei rispettivi comprensori. Ciò per evitare una disparità di trattamento tra l'ESR e il CNU, che hanno provveduto a creare accantonamenti proprio nell'ottica della previsione degli oneri di postgestione, aumentando le tasse di smaltimento, ed il CIR che invece ha applicato tasse basse, non avendo permesso la creazione della necessaria riserva.

Vista la particolarità della tematica inerente alla gestione delle discariche d'inerti, la Commissione ha ritenuto opportuno chiedere al CdS la presentazione di un decreto legislativo separato, concernente l'approvazione e il controllo da parte del CdS delle tariffe praticate in Ticino per lo smaltimento di materiali di scarto provenienti dall'edilizia.

Dando seguito alla richiesta commissionale, l'11 novembre 2003 il CdS ha presentato il decreto legislativo sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d'inerti (messaggio aggiuntivo 4998A bis), che sarà evaso prossimamente dalla Commissione e successivamente integrato nella LALPAmb.

3. LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

3.1 Cronistoria

Tabella 1: decisioni importanti per i messaggi no. 4998 e no. 4998A

19.9.1997	Concessione del CdS al Consorzio Thermoselect & Badenwerk
19.4.2000	Messaggio no. 4998 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
19.9.2000	Il CdS dichiara la decadenza della Concessione
	Ricorso del Consorzio
05.12.2000	Messaggio no. 5067 Strategia futura dei rifiuti in TI
23.4.2001	Rapporto no. 5067 Accettazione della strategia
09.10.2001	Rapporto no. 4705R Non entrata in materia del GC sulla tassa sul sacco cantonale
05.2.2002	Messaggio no. 4998A Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (LACR)
20.12.2002	Sentenza finale sulla legittimità della dichiarazione di decadenza della concessione a Termoselect, che viene confermata

24.3.2003	Accettazione da parte del GC del messaggio 5273 per lo stanziamento di 10.65 mio fr. per gli atti preparatori all'impianto cantonale di termodistruzione di RSU e 2.85 mio fr. per la strada d'accesso allo stesso (rapporto parziale 3 del 26.2.2003)
19.5.2003	Il referendum sul credito di progettazione dell'impianto fallisce
9.9.2003	La Commissione degli Stati vota all'unanimità il sussidio all'impianto di incenerimento cantonale, a seguito dell'iniziativa Lombardi del 4.10.2002
11.9.2003	Messaggio 4998 A bis Decreto legislativo sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche di inerti
26.2. 2003	Il GC approva la richiesta di autorizzazione alla progettazione della tappa per scorie in Valle della Motta e di stanziamento di un credito di fr. 145'000.- a favore dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, destinato al sussidiamento dei costi di progettazione (messaggio n. 5272)
10.2.2004	Pubblicazione sul foglio ufficiale n. 12/2004 del concorso pubblico per la fornitura della parte elettromeccanica. Il Consiglio di Stato procederà all'assegnazione della commessa secondo le procedure dell'incarico diretto
16.2.2004	Il Gran Consiglio approva la realizzazione da parte dell'ESR delle stazioni di trasbordo rifiuti di Bioggio e di Coldrerio (messaggio n. 5447)

L'analisi del messaggio no. 4998 è stata effettuata in un lasso di tempo molto lungo, complice l'intricata situazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Consiglio di Stato, che intendeva realizzare un impianto di smaltimento in tempi brevi e superare l'attuale organizzazione del settore, oggi basata su ESR, CIR e CNU, mediante la creazione di un unico organismo giuridico, presentava il messaggio no. 4998 il 19 aprile 2000.

Nel citato messaggio, le competenze decisionali sull'ubicazione e sui tipi d'impianto, nonché la facoltà di affidare ad enti pubblici o privati - tramite concessione - la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti rimanevano quelle previste sino a quel momento nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

In effetti, nel dicembre del 1997 il Consiglio di Stato aveva accordato ad un Consorzio composto dalle ditte Thermoselect SA e Badenwerk AG una concessione per la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché di fanghi di depurazione.

Il 19 settembre 2000, il Consiglio di Stato dichiarava la decadenza della concessione e il 5 dicembre 2000 licenziava il messaggio no. 5067 concernente la strategia futura dei rifiuti solidi urbani in Ticino, dal momento che la decadenza della concessione imponeva una nuova impostazione della politica cantonale dei rifiuti. Messaggio approvato dal Gran Consiglio in data 23 aprile 2001.

Il 9 ottobre 2001 il Gran Consiglio respingeva, per contro, il messaggio no. 4705, che dava seguito all'iniziativa parlamentare dei deputati Lepori e Righetti per l'introduzione della tassa sul sacco dei rifiuti.

A seguito delle modifiche intervenute, il messaggio no. 4998 andava totalmente rivisto per quanto atteneva alla gestione dei rifiuti, per cui in data 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato presentò il messaggio aggiuntivo no. 4998A.

Il 20 dicembre 2002, con la sentenza finale sulla legittimità della dichiarazione di decadenza della concessione alla Thermoselect SA, si chiude in via definitiva questa opzione e quindi vi è luce verde per la continuazione degli atti preparatori per il nuovo impianto di termodistruzione RSU.

In effetti, in data 24 marzo 2003, il Gran Consiglio accetta lo stanziamento di un credito di 10.65 mio di franchi per gli atti preparatori relativi all'impianto e 2.85 mio di franchi per la strada d'accesso allo stesso.

Il CdS, quale committente per la realizzazione degli investimenti preliminari, agisce a nome e per conto della futura Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Si prevede inoltre che eventuali anticipi cantonali siano integralmente restituiti dall'ACR (esclusa la realizzazione della strada d'accesso) (dettagli vedasi rapporto parziale 3/5273R del 26.2.2003).

L'11 novembre 2003 il CdS presenta un decreto legislativo sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d'inerti (messaggio aggiuntivo 4998A bis), incluso e discusso inizialmente nel messaggio 4998A. Vista la tematica sollevata, che tocca ambiti più vasti della LPAmb e necessita di approfondimenti specifici, si giustifica la scelta di trattare separatamente questo argomento. Una volta acquisita, la norma sarà reintrodotta nella LALPAmb.

Il 26 febbraio 2003 il GC approva la richiesta di autorizzazione alla progettazione della tappa per scorie in Valle della Motta e di stanziamento di un credito di fr. 145'000.- a favore dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, destinato al sussidiamento dei costi di progettazione (messaggio no. 5272).

Il 16 febbraio 2004 il GC vota la realizzazione da parte dell'ESR delle due stazioni di transbordo dei rifiuti di Bioggio e di Coldrerio. Nel relativo messaggio (no. 5447) vengono rese note pure le condizioni contrattuali con l'impianto di inserimento dei rifiuti IIRU del Konsortium KVA di Zurigo e Turgovia, che prevedono un costo di smaltimento di 180.- fr./t per il 2004 (contro i 185.- fr./t del 2003), nell'ambito di un contratto valido sino al 2007/8, che può essere disdetto con preavviso di un anno. Contratto stipulato da ESR, CIR e CNU, che dopo l'istituzione dell'ACR, e quindi la fusione dei tre enti, dovrà essere ripreso dalla stessa.

3.2 Calendario dei lavori commissionali

19.4.2000	Messaggio no. 4998 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
19.9.2000	Il CdS dichiara la decadenza della Concessione Ricorso del Consorzio
5.12.2000	Messaggio no. 5067 Strategia futura dei rifiuti in TI
23.4.2001	Rapporto no. 5067R Accettazione della strategia

29.5.2001	Lettera del CdS che preannuncia la presentazione di un messaggio aggiuntivo no. 4998A
22.6.2001	Audizione del Direttore della Divisione dell'ambiente Marcello Bernardi e del Capoufficio giuridico Claudio Broggin
4.9.2001	Discussione sul messaggio no. 4998
11.9.2001	Discussione sul messaggio no. 4705 relativo all'introduzione della tassa sul sacco
9.10.2001	Rapporto no. 4705R Non entrata in materia del Gran Consiglio sulla tassa sul sacco cantonale
16.10.2001	Discussione sul messaggio no. 4998
23.10.2001	Istituzione di una Sottocommissione per l'esame della questione relativa alla delega ai Comuni (messaggio no. 4998)
5.2.2002	Messaggio no. 4998A Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (LACR)
2.5.2002	Discussione sul messaggio no. 4998A
8.5.2002	Audizione del Direttore del Dipartimento del territorio, Marco Borradori, e dei suoi collaboratori
19.6.2002	Discussione sul messaggio no. 4998A
4.9.2002	Discussione sul messaggio no. 4998A
11.9.2002	Inizio prima lettura LALPAmb
25.9.2002	Termine prima lettura LALPAmb
16.10.2002	Prima lettura LACR
23.10.2002	Audizione del Direttore del Dipartimento del territorio, Marco Borradori, e Direttori di ESR e CIR (sigg. Albertini e Marci)
20.11.2002	Discussione sul messaggio no. 4998A
8.1.2003	Discussione sul messaggio no. 4998A
29.1.2003	Seconda lettura LALPAmb
5.2.2003	Seconda lettura LACR
12.2.2003	Discussione sul messaggio no. 4998A
19.2.2003	Discussione sul messaggio no. 4998A
2.7.2003	Aggiornamento del rapporto
3.9.2003	Discussione rapporto 4998 e 4998A
10.9.2003	Informazione sviluppi alla Commissione degli stati a Berna
15.10.2003	Discussione su un possibile decreto legislativo separato per la regolamentazione delle discariche per inerti
5.11.2003	Audizione del Direttore del Dipartimento del territorio, Marco Borradori, accompagnato dall'arch. Bernardi, dall'ing. Mariotta e dall'avv. Broggin
25.11.2003	Discussione sul messaggio no. 4998A
3.12.2003	Discussione sul messaggio no. 4998A
28.1.2004	Terza lettura LALPAmb
4.2.2004	Terza lettura LACR
11.2.2004	Decreto legislativo discariche per inerti
3.3.2004	LALPAmb e LACR
10. 3.2004	Firma rapporto commissionale di maggioranza sui messaggi no. 4998 e 4998A.

La Commissione si è chinata per 39 sedute sui due messaggi no. 4998 e 4998A.

Di seguito vengono ripresi i punti che più hanno dato da discutere, mentre per gli altri si rimanda al commento dei singoli articoli.

4. LEGGE D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LALPAMB

Le numerose discussioni svolte da parte della Commissione hanno portato a delle modifiche - anche incisive - della proposta di disegno di legge contenuta nel messaggio no. 4998 e successivamente anche nel messaggio no. 4998A.

Temi emergenti delle discussioni commissionali sono stati quelli della:

- ripartizione di competenze e di oneri tra Cantone e Comuni;
- ripartizione di competenze tra CdS e GC;
- modalità di determinazione della politica ambientale a medio e lungo termine;
- gestione dei rifiuti solidi urbani;
- tariffe applicate nelle discariche per inerti.

L'insicurezza sul futuro nella gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), con la causa Thermo-select SA al momento della presentazione del messaggio ancora pendente, la non entrata in materia del GC sulla proposta di introduzione della tassa sul sacco per tutto il Cantone, le incognite legate a un possibile referendum sui lavori preparatori per l'impianto di termodistruzione RSU, nonché il cambio di legislatura dell'aprile 2003 hanno determinato dei tempi lunghi di elaborazione del rapporto, malgrado la consapevolezza della Commissione della necessità di portare finalmente a termine una legge d'applicazione attesa da diversi anni.

Di seguito sono state riassunte le motivazioni che hanno portato ai cambiamenti del disegno di legge proposto dal CdS.

4.1 LALPAmb e ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni (art. 4, 5 e 6 LALPAmb)

La Commissione ha rilevato come il Consiglio di Stato nel messaggio abbia rinunciato ad enunciare in modo dettagliato le modalità di ripartizione dei compiti - e quindi anche degli oneri e dei costi - a carico dei Comuni (art. 4-6 LALPAmb) e non abbia fatto distinzione alcuna tra deleghe a enti pubblici e deleghe a enti privati.

Convergenza commissionale è stata trovata sul principio generale che la delega unilaterale dal Cantone ai Comuni o ad altri enti è materia di legge, mentre con i regolamenti ci si deve limitare ad affinare aspetti procedurali.

La Commissione propone di limitare lo spazio di delega, prevedendo all'art. 5 LALPAmb che le deleghe siano consensuali.

La Commissione ritiene comunque che la modifica degli art. 5 e 6 LALPAmb non stravolga la ripartizione attualmente vigente.

In effetti, l'art. 5 LALPAmb tratta le deleghe future - che andranno concordate sia con enti pubblici sia con privati - ma le separa da quelle già esistenti relative ai Comuni, riprese all'art. 6 LALPAmb.

Le deleghe a privati devono essere effettuate con tutte le garanzie del caso (art. 5 cpv. 3 LALPAmb).

Dopo attenta analisi della situazione attuale, sulla base di un elenco delle deleghe - delle competenze attualmente in vigore - del CdS ai Comuni, ad altri enti pubblici e a privati, la Commissione ha vagliato la possibilità di inserire detto elenco nella legge.

La complessità della materia e la diversità settoriale hanno portato però la Commissione a optare per un'enunciazione più generica dell'art. 6 LALPAmb.

Il Dipartimento - con una nota del 4 febbraio 2003 indirizzata alla Commissione e firmata dal Consigliere di Stato e dal Direttore della divisione dell'ambiente - ha ribadito che con le modifiche degli art. 5 e 6 LALPAmb proposte dalla Commissione - soprattutto l'introduzione della delega consensuale ai Comuni - vi è il rischio di un irrigidimento nella ripartizione dei compiti. In particolare, nella fase di stesura dei regolamenti d'applicazione delle nuove ordinanze federali, l'intento del Dipartimento era quello di profilare maggiormente la consuetudine a livello cantonale, in cambio di un maggior coinvolgimento dei Comuni nelle problematiche di valenza locale. Vi è quindi l'auspicio che ai Comuni - anche in futuro - possano essere delegati compiti che non richiedono competenze tecniche e strutture particolari e che riguardano casistiche locali.

Inoltre, la Sezione protezione aria, acque e sicurezza (SPAAS) del Dipartimento del territorio lamenta un'insufficienza del personale. Nella nota del 4 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio si ricorda come già attualmente i compiti previsti dalla LPAmb non possano essere affrontati in modo completo, a causa della carenza di personale.

La maggioranza della Commissione ritiene che lo Stato disponga attualmente di personale sufficiente in questo campo. Un'attribuzione più efficace dei lavori e una maggiore coordinazione dei servizi dovrebbero permettere al Dipartimento preposto di svolgere adeguatamente i propri compiti.

La Commissione non nasconde comunque la propria sorpresa circa il fatto che questo eventuale aumento di oneri da parte del Dipartimento, in caso di deleghe solo consensuali ai Comuni, non sia stato menzionato nei messaggi no. 4998 e 4998A quale possibile aumento di oneri a carico dei Comuni per le deleghe dirette - così come previste dai citati messaggi - dal CdS ai Comuni.

Di seguito vengono inoltre fatte alcune precisazioni sui singoli punti:

Art. 6 cpv. 2 LALPAmb lettera a) e seguenti

Lettera a)

Per controllo si intende pure il controllo della pulizia degli impianti, che è una (competenza prevista attualmente nel decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione) e non solo il controllo degli impianti di cui al decreto concernente il controllo degli impianti di combustione.

La Commissione ha invece deciso lo stralcio relativo alle competenze in materia di applicazione delle norme e alle raccomandazioni sull'altezza minima dei camini, ritenendo che la

problematica di competenza comunale possa essere risolta nell'ambito della licenza edilizia; per l'esistente, le competenze in materia di risanamento delle situazioni non conformi all'OIAI rimangono al Cantone.

Lettera c)

La denominazione è ripresa letteralmente dalla infelice traduzione in italiano della legge federale (Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori ed i raggi laser degli esercizi pubblici).

Lettera e)

In merito alla delega ai Comuni di alcune competenze in materia di inquinamento fonico, la Commissione ritiene che, in assenza di linee direttrici date a livello cantonale - con un regolamento che indichi esplicitamente i compiti del Comune in materia di prevenzione fonica (ad esempio, gli orari di utilizzo dei tosaerba, ecc.) e quelli del Cantone -, si rischia di fatto di non applicare alcune norme. Ciò porta all'insoddisfazione della popolazione, che non vede risolvere i problemi, dei Comuni stessi, impossibilitati ad intervenire, ed infine del Cantone e dei funzionari chiamati ad applicare tali normative. Per questo motivo, pur non essendo nelle intenzioni della Commissione imporre per legge troppi compiti al Cantone o ai Comuni, si chiede di introdurre una base legale minima, per regolare una materia così complessa. I Comuni avranno una certa autonomia, mentre il Cantone svolgerà una funzione di coordinatore. Le competenze relative a determinate attività e installazioni di tipo privato, a cantieri di portata locale, ecc. dovranno essere delegate ai Comuni. Il Cantone emanerà esclusivamente un regolamento quadro; sarà tuttavia il Comune, in ultima battuta, a decidere se legiferare in materia o meno.

Art. 6 cpv. 4 LALPAmb

I Comuni hanno, per legge cantonale e federale, competenze pianificatorie molto importanti, con cui possono adempiere anche a obblighi di tipo ambientale. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno creare un parallelismo con l'art. 11 LALPAmb riferito agli strumenti cantonali di pianificazione del territorio.

Abrogazioni

Vista la scelta commissionale di mantenere le deleghe attualmente in vigore e prevedere la delega consenziente solo per il futuro, sono stati mantenuti in vigore gli art. 65, 66 e 67 (risanamento delle discariche esistenti), 66 (discariche private), e 71 bis (residui liquidi fangosi) della Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1971.

4.2 Definizione di obiettivi perseguibili a livello cantonale (art. 7 LALPAmb)

La Commissione ha ritenuto opportuno ricevere indicazioni relative alle intenzioni del Consiglio di Stato in merito alla definizione degli obiettivi in materia ambientale e ha vagliato la possibilità di inserire direttamente nella legge quelli che si ritengono gli obiettivi prioritari, quali ad esempio il rimanere al di sotto dei valori soglia dell'OIAI per l'ozono, le polveri, ecc.

In effetti, nel messaggio no. 4998, il Consiglio di Stato spiega come il particolare momento economico e sociale del Cantone e di tutto il Paese (punto 1.3., pag. 4) abbia ripercussioni negative anche sulle tematiche legate alla protezione dell'ambiente che, a differenza degli anni '90, non sono più sentite quali tematiche prioritarie.

A differenza di altre legislazioni di applicazione cantonale (ad esempio, quella di Basilea Città, del Canton Argovia, di Ginevra, di S. Gallo, di Soletta, di Zurigo e di altri Cantoni) - che hanno, parallelamente alla legge d'applicazione, anche leggi ed ordinanze cantonali nelle quali sono previste delle misure più restrittive rispetto alla legge federale e/o vengono definiti dei piani di intervento atti a risanare o a tutelare determinate situazioni di inquinamento direttamente a livello legislativo - la scelta del Consiglio di Stato è stata invece quella di una legge di applicazione tecnica.

Le misure complementari toccano solo il settore dello smaltimento dei rifiuti e vi sono comunque anche delle misure facoltative, ad esempio quella contro l'ozono con l'introduzione dell'abbonamento Arcobaleno a prezzi allettanti, per il promovimento dell'impiego dei mezzi pubblici.

Per quanto attiene invece alla concezione cantonale della protezione dell'ambiente, all'art. 7 cpv. 1 LALPAmb prevede che sia il Consiglio di Stato ad eseguire gli studi di base, a elaborare e ad aggiornare periodicamente la concezione cantonale sulla protezione dell'ambiente, per la quale i dettagli dei contenuti sono relegati a regolamento.

Per il Dipartimento, l'allestimento della concezione cantonale di indirizzo in materia ambientale verrebbe effettuata descrivendo in un rapporto - presentato ogni 4/5 anni - lo stato delle cose, nonché l'effetto dei provvedimenti presi, per successivamente dare indicazioni relative alla direzione che si vuole seguire.

A livello federale, la scadenza della concezione in materia di protezione dell'ambiente è triennale, mentre in Ticino - per motivi di costi - la si vuole portare a 4/5 anni.

Secondo quanto proposto dal messaggio, il ruolo pianificatorio della politica ambientale sarebbe di chiara prevalenza del Consiglio di Stato.

Al Gran Consiglio non rimarrebbe alcuna competenza diretta: potrebbe richiedere - senza interagire direttamente con questo rapporto a carattere pianificatorio - misure aggiuntive o diverse tramite la presentazione di atti parlamentari o non accettare eventuali stanziamenti di crediti necessari per l'attuazione delle misure previste dal Consiglio di Stato.

Su questo punto i pareri della Commissione sono stati alquanto diversi:

- dall'accettazione della delega totale della concezione della protezione dell'ambiente al CdS,
- alla proposta di istituzione di una Commissione speciale che analizzi tutti i messaggi con contenuti legati alle tematiche di protezione dell'ambiente,
- alla proposta di inserire la concezione cantonale sulla protezione dell'ambiente nelle Linee direttive.

Unanimità di intenti vi è stata in Commissione sull'esigenza di poter pianificare, in ogni caso, l'operato a livello di protezione dell'ambiente, onde impedire che la stessa venga gestita "per messaggio", senza concetto quadro.

Differenze di veduta vi sono invece state in Commissione sulla ripartizione delle competenze pianificatorie tra Legislativo ed Esecutivo in ambito di protezione dell'ambiente.

La Commissione a maggioranza propone, che il "rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente" (stralciato il termine "concezione" e sostituito con "rapporto") debba essere presentato al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive.

Il Consiglio di Stato sottopone regolarmente già al Gran Consiglio rapporti relativi alla pianificazione di interventi, ma quest'ultimo ha unicamente la possibilità di discuterli, senza poterli modificare, approvare o respingere.

Il "rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente", analizzato con le Linee direttive, sarebbe soggetto alla stessa limitazione.

Al fine di modificare questa situazione - non solo per la LALPAmb, ma in generale per tutti i rapporti pianificatori - la Commissione ha presentato un'iniziativa parlamentare generica in data 24 febbraio 2003, relativa alla "Modifica delle competenze del Gran Consiglio in materia di pianificazione sociopsichiatrica, assistenza e cure a domicilio, pianificazione cantonale, rapporto sugli indirizzi, Linee direttive e Piano finanziario quadriennale", nella quale si chiede una diversa ripartizione delle competenze fra Gran Consiglio e Consiglio di Stato in materia di pianificazione degli interventi dell'ente pubblico in tutta una serie di settori - pianificazione cantonale, interventi nel settore sanitario.

Detta iniziativa è stata accolta dal Gran Consiglio in data 24 novembre 2003 per cui il Consiglio di Stato è stato incaricato di preparare un progetto di legge che preveda, tra l'altro, la possibilità per il Gran Consiglio di discutere e di approvare o rinviare totalmente o parzialmente i rapporti sulla pianificazione che il Consiglio di Stato gli sottopone.

4.3 Coordinazione tra i diversi Dipartimenti e i singoli uffici

La Commissione, a più riprese, ha ribadito la necessità di una maggiore collaborazione tra i diversi uffici, ma anche tra i Dipartimenti.

Questo per snellire le procedure, evitare tempi di elaborazione troppo lunghi e coordinare le azioni.

Casi particolari segnalati sono quelli della necessità, ad esempio, di correlare i dati relativi allo stato dell'aria alla salute (DT-DSS) o di snellire le procedure relative alle domande di costruzione (DT-DT).

Importante è anche una maggiore collaborazione tra DECS e DT per quanto attiene alle misure di informazione e di prevenzione. L'informazione e la formazione al rispetto dell'ambiente già a partire dalla scuola dell'obbligo, accompagnate da campagne d'informazione rivolte alla popolazione in generale o per settori di attività, restano tuttora tra i mezzi più efficaci nell'ambito di una politica di prevenzione dei danni ambientali.

4.4 Ruolo di promozione della politica ambientale dello Stato e incentivi economici (art. 12 e 13 LALPAmb)

Art. 12 LALPAmb

L'art. 12 contiene normative atte a concretizzare il ruolo di esempio che lo Stato è chiamato a perseguire in ambito di protezione dell'ambiente. Va da sé che le disposizioni previste dalla legge federale debbano essere rispettate. Dallo Stato non ci si aspetta tuttavia solo il rispetto della legge, ma anche un ruolo di promozione della protezione dell'ambiente, oltre a quanto sancito nella legge.

Ciò ha suscitato una discussione sulla portata dell'articolo, che a detta di alcuni commissari, se imperativo, rischierebbe di essere alla base di un aumento dei costi delle opere pubbliche.

La maggioranza della Commissione ha comunque optato per il mantenimento dell'articolo 12 LALPAmb, e quindi del principio della promozione della protezione dell'ambiente nella legge, ritenendo che non sempre le misure a tutela dell'ambiente debbano generare costi superiori.

In tutti i casi, per i nuovi progetti, è al momento dello stanziamento dei crediti che si decidono misure particolari. In nessun caso, l'articolo 12 costituisce una base legale sufficiente per imporre vincoli che vanno oltre quanto previsto dalla legge federale.

Art. 12 cpv. 3 LALPAmb

Per quanto attiene al cpv. 3 dell'art.12, si puntualizza che l'impegno alla promozione, quando delegato ad altri, debba essere stabilito a priori, ad esempio in fase di capitolato se si tratta di una costruzione. Per quanto concerne gli enti privati incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico, o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone, vi deve quindi essere un obbligo di rispetto degli impegni assunti.

Art. 13 LALPAmb

Al cpv. 1, la frase "nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie" è stata stralciata, anche se è chiaro che questo articolo e quello precedente vanno interpretati nel senso dei limiti della disponibilità finanziaria.

La Commissione, a maggioranza, ritiene che debba esserci la possibilità di finanziare tramite un sussidio - seppur modico - progetti che hanno un effetto di tutela dell'ambiente che va oltre quanto previsto dalla legge federale. Alla Commissione il 20% dei costi di provvedimenti supplementari sembra essere insufficiente.

Per evitare che vi sia però una dispersione di mezzi e soprattutto un impiego sproporzionato di personale dell'Amministrazione nel valutare le singole richieste, viene inserita al cpv. 2 una precisazione secondo cui detti contributi possono essere concessi nell'ambito di progetti mirati, ossia di progetti che perseguono un obiettivo preciso a tutela dell'ambiente.

4.5 Smaltimento dei rifiuti

La Commissione propone una definizione delle competenze tra CdS, GC e possibili enti o aziende parastatali diversa da quella proposta nel messaggio.

In particolare, propone una base legale generale, che attribuisca di fatto delle competenze fondamentali al GC, che è chiamato ad esprimersi sull'affidamento di compiti di monopolio a terzi, come pure sullo stanziamento di crediti e/o sussidi per la progettazione e/o la costruzione di impianti.

Rimangono immutati il ruolo pianificatorio del CdS nella gestione dei rifiuti nel Cantone e la sua facoltà decisionale sull'ubicazione degli impianti, garantiti dalla ripresa dell'art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a), b) e c) del messaggio.

La Commissione ritiene indispensabile per il GC disporre di strumenti tali da garantire un controllo efficace dei costi di smaltimento di rifiuti.

In effetti, in materia di smaltimento dei rifiuti, i Comuni sono chiamati a coprire i costi di smaltimento tramite tasse, ma non hanno grandi possibilità di intervenire direttamente sulle scelte.

Con - ad esempio - l'istituzione dell'ACR, è possibile per il Cantone delegare determinati compiti, ma il finanziamento dell'ACR rimane garantito dai Comuni. È quindi fondamentale che, in sede di approvazione di crediti di costruzione e/o sussidi, il Gran Consiglio abbia la possibilità di esprimersi e che le decisioni relative alla costruzione del nuovo impianto di termodistruzione siano soggette a referendum.

Nel caso specifico dell'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti, l'operato del CdS si basa sugli indirizzi ed i limiti operativi contenuti nel rapporto 3 sul messaggio no. 5273 del 26 febbraio 2003, che prevede la realizzazione degli atti preparatori al nuovo impianto di termodistruzione dei RSU.

Al CdS spettano le delibere della progettazione esecutiva della parte elettromeccanica, della progettazione definitiva del corpo edile e la competenza di inoltrare la domanda di costruzione con i necessari atti preparatori (PUC, EIA ecc.).

Per quanto riguarda il finanziamento dell'impianto, il messaggio 5273 precisa come la futura ACR, in qualità di futuro committente, ne diverrà responsabile. Negli intenti del CdS, l'ACR è a tutti gli effetti un'azienda autonoma, con un proprio Consiglio di amministrazione, col compito di costruire e gestire l'impianto di termodistruzione dei RSU.

L'ACR sarà creata dallo Stato e agirà in seguito da Committente. Sarà suo compito reperire il finanziamento necessario per la realizzazione dell'impianto, potrà scegliere quale politica aziendale adottare (ammortamenti ecc.), sarà responsabile delle delibere (nel rispetto del CIAP e della LCPubb), che non saranno ancora state eseguite e potrebbe dare anche allo Stato un mandato per continuare con atti già in corso o futuri.

Nel rapporto no. 5273 R si specifica come l'impostazione contrattuale per i mandati di progettazione prima che l'ACR sia operante non debba vincolarla oltre misura in quelle che saranno le sue prerogative quale futuro committente e come quindi l'ACR debba anche poter modificare - se lo ritiene necessario - le scelte effettuate sinora dal CdS per nome e per conto della stessa. Questo al fine di rendere possibile una responsabilizzazione totale dell'ACR ed evitare che la stessa si trovi ad operare secondo modalità che non condivide.

Al CdS spetterebbe quindi unicamente il compito di trapasso di quanto già effettuato e di presentazione al GC del messaggio per la richiesta dei sussidi, mentre l'ACR cercherà il finanziamento dell'impianto sul mercato.

La richiesta dei sussidi potrebbe quindi anche arrivare in GC dopo l'inizio dei lavori di costruzione.

La Commissione ha valutato la possibilità di introdurre una norma tale da vincolare il trapasso delle competenze tra CdS e ACR tramite un decreto legislativo, oppure il vincolo - soluzione scelta dalla Commissione - di richiedere al CdS, subito dopo l'istituzione dell'ACR, ma prima delle delibere definitive dei lavori di costruzione dell'impianto, la presentazione al GC di un decreto legislativo che contenga i preventivi di spesa, il piano di finanziamento e la richiesta del sussidio per l'impianto di termodistruzione. Detto decreto sarà soggetto a referendum.

Nel dettaglio riportiamo di seguito i punti più importanti:

Autorità competenti:

I Gran Consiglio

Art. 14 LALPAmb

Al cpv. 2 si distingue tra crediti (a) e concessioni (b).

Per i crediti la competenza del Gran Consiglio è definita dalla Legge sulla gestione finanziaria dello Stato, art. 22 e seguenti.

L'affidamento della progettazione, costruzione o gestione di impianti o servizi a carattere di monopolio necessitano una concessione da parte del Gran Consiglio.

Le competenze assegnate al Gran Consiglio prevedono che lo stesso, sulla base dell'approvazione di crediti per la progettazione e/o la costruzione o sulla base dell'approvazione di sussidi di qualsiasi tipo di impianto, influisca sulle scelte in materia di rifiuti: si enuncia quindi un principio generale - non legato solo alla costituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti - di competenza indiretta del GC in materia.

Sempre al Gran Consiglio è assegnata la facoltà di decidere sul principio dell'affidamento di concessioni a enti privati o pubblici della progettazione e/o costruzione e/o gestione di impianti o servizi, con carattere di monopolio.

La formulazione delle competenze del Gran Consiglio in questo senso ha trovato l'appoggio della Commissione, solo a condizione che nella Legge cantonale sull'Azienda cantonale dei rifiuti (LACR) si includa - già di partenza - l'attribuzione del mandato di monopolio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'ACR, un articolo transitorio (art. 28 LACR) che permetta al legislativo e al popolo di esprimersi sul futuro impianto di termodistruzione dei RSU ed assimilabili e l'introduzione di un limite massimo per la tassa di smaltimento (art. 24 LACR).

Il Gran Consiglio - fatta salva l'eccezione prevista con l'art. 28 LACR, che prevede esplicitamente la presentazione dei preventivi di spesa e i piani di finanziamento, come pure la richiesta di un sussidio speciale per la costruzione del nuovo impianto di termodistruzione - avrà facoltà in futuro di intervenire direttamente sulle concessioni e su oggetti di una certa rilevanza, "per il tramite dei costi da essi generati", col "metro" delle competenze finanziarie. Ciò per garantire all'ACR una certa libertà d'azione per piccoli progetti, mentre per il progetto rilevante, quello della costruzione del nuovo impianto di termodistruzione, questa libertà è limitata dall'art. 28 della LACR.

Il Dipartimento del territorio, che attualmente al fine di non perdere tempo sta gestendo in nome e per conto della costituenda ACR le fasi di progettazione del nuovo impianto, al momento della sua costituzione passerà tutte le competenze alla stessa.

Così riviste le competenze del Gran Consiglio costituiscono una soluzione di equilibrio: intervento diretto laddove la ricaduta delle decisioni ha sicuramente un effetto incisivo (concessioni), libertà d'azione dell'ACR su progetti minori, con il limite delle competenze finanziarie previste dalla legge.

Il Consiglio di Stato

Art. 15 LALPAmb

Per quanto attiene alle competenze del Consiglio di Stato, allo stesso viene confermata la pianificazione della gestione dei rifiuti nel Cantone, nonché le decisioni relative all'ubicazione degli impianti, riprendendo quindi l'art. 14 del messaggio, cpv. 1 e cpv. 2 lett. a), b) e c).

La competenza del Consiglio di Stato per investimenti fino a 100'000.- fr. è data dall'art. 28 della legge sulla gestione finanziaria.

4.6 Indennizzi ai Comuni e base legale per riscuotere le tasse [art. 15 cpv. 3) LALPAmb]

In merito all'art. 14 cpv. 2 lett. f) proposto dal Consiglio di Stato relativo all'approvazione delle tasse di smaltimento e alla concessione di indennizzi ai Comuni sede degli impianti, diversi sono stati i punti di discussione.

Si è ribadito come la necessità, per i tributi pubblici, di una base legale formale vada analizzata nell'ambito dell'art. 25 LACR. In ogni caso, *«per certi tributi causali l'esigenza della base legale e del suo grado di precisione può tuttavia essere diversa a seconda della natura della prestazione fornita dallo Stato. Un'attenuazione della base legale formale è ammessa per il prelevamento di determinati emolumenti che presentano un carattere molto tecnico o che dipendono da circostanze soggette a rapidi cambiamenti. In questi casi i principi della legalità e della separazione dei poteri sono sufficientemente rispettati se il principio del prelevamento di una tassa figura nella legge formale e se l'esecutivo ne fissa l'ammontare sulla base di una delega. Un'attenuazione si giustifica parimenti quando, tenuto conto della natura della tassa, del numero e della varietà dei casi da regolare, il contribuente può invocare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza»*¹.

La base legale per il prelievo delle tasse di smaltimento è sufficiente (si veda anche la base legale per il prelievo di tasse dell'ESR). Nulla impedisce che si decida di introdurre una forchetta o si fissi in legge l'importo massimo della tassa.

Sempre per quanto attiene agli indennizzi versati ai Comuni ospitanti impianti dell'ACR, nella consultazione della legge, l'UFAPF si era espresso in modo negativo, rilevando che il desiderio di concedere un favore al Comune nel quale ha sede un impianto, non può portare a concedere esoneri diretti delle tasse di smaltimento, essendo in contraddizione col principio di causalità.

L'enunciazione potestativa di eventuali indennizzi a favore dei Comuni sede di impianti dell'ACR rischia di essere insufficiente per quei Comuni che si apprestano ad ospitare degli impianti dell'ACR, Comuni ai quali sono già state date garanzie di indennità e che esigono quindi che le stesse vengano rispettate, dal momento che la decisione relativa all'accettazione di impianti sul loro territorio comunale era subordinata anche a questo punto.

La Commissione a maggioranza ha deciso quindi per la modifica della lett. f) proposta dal Consiglio di Stato e per l'aggiunta di un nuovo cpv. 3 all'art. 15, specificando esplicitamente che gli indennizzi sono previsti solamente per gli impianti legati allo smaltimento di rifiuti

¹ Cfr. A. Scolari, "Diritto Amministrativo", parte speciale, no. 402, pag. 257.

solidi urbani, ossia forno di incenerimento e discariche reattore. Gli stessi non vanno a modificare la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma vengono erogati sotto forma di indennizzi annuali.

4.7 Costi di trasporto dei rifiuti e politica regionale [art. 15 cpv. 2 lett. e) LALPAmb]

Sempre all'art. 15 è stata sollevata la questione dei costi di trasporto (raccolta esclusa) dei rifiuti dal Comune al centro di raccolta, che rischia di penalizzare le regioni periferiche. Analogamente a quanto discusso in occasione della modifica della LALIA, si ripropone il problema di politica regionale: la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti e il fatto di trasportare bassi quantitativi di rifiuti incidono sui costi di trasporto (raccolta esclusa).

La Commissione ha analizzato in dettaglio il problema, valutando anche dal lato pratico quali fossero le incidenze effettive del trasporto sui costi (allegato 1, scenario B).

Sulla base di uno scenario che prevede:

- Installazione di una nuova stazione di trasbordo per il Locarnese (qui ipotizzata a Riazino) a cui faranno capo: Ascona, Brione s.M, Brissago, Gordola, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s.A, Tenero Contra ed i Comuni dei Consorzi di raccolta di Pedemonte, Valle Maggia e Valle Verzasca.
- I Comuni del Mendrisiotto (Comuni sotto la diga di Melide) consegnano a Coldrerio.
- Gli altri Comuni di ESR consegnano a Bioggio.

Dalle tre Stazioni i rifiuti vengono trasportati a Giubiasco.

- I Comuni di Bellinzona, Giubiasco, Indemini, Robasacco, nonché i Comuni dei consorzi di Bellinzona Sud, Bellinzona Nord e Gambarogno, come tutti quelli del CNU, portano direttamente a Giubiasco.

I costi per il trasporto variano da un minimo di 4.99 fr./t a 65.53 fr./t, con una media cantonale di 36.- fr./t, per cui una valutazione relativa all'opportunità di introdurre misure a sostegno delle zone discoste sembra più che giustificata.

Chiaramente andranno riconosciuti ai fini dei sussidi soltanto i costi inevitabili, escludendo in ogni caso quelli dovuti a trasporti non razionali.

Nel documento "Azienda cantonale dei rifiuti, previsione dei costi di gestione" del giugno 2002, inoltrato al Dipartimento del territorio l'11 novembre 2002, come parte integrante del rapporto finale sulla costituenda ACR, si valutano anche i costi dei trasporti, arrivando a un costo medio per tonnellata di 27.07 fr./t (allegato 2).

La Commissione ha vagliato diverse possibilità, escludendo comunque la cantonalizzazione del trasporto dei rifiuti quale compito della futura ACR, così come la modifica della tassa di smaltimento per i Comuni discosti.

In particolare, la maggioranza dei commissari ha respinto la proposta intesa a introdurre un meccanismo di perequazione finalizzato all'equità di trattamento di tutti gli utenti, relativamente ai costi di trasporto.

Un'operazione che di fatto sarebbe stata finanziariamente neutrale per il Cantone. Secondo i fautori di questa idea, l'introduzione di un sistema di perequazione avrebbe consentito di neutralizzare finanziariamente per ogni Comune di questo Cantone, da Chiasso ad Airolo,

l'effetto perverso sui costi di trasporto derivante dalla competenza data al Cantone di fissare l'ubicazione del centro di smaltimento.

A maggioranza, la Commissione invita però ad orientarsi verso la forma del sussidio (art. 15 e)), quale strumento più adatto a rispondere ad un problema di politica regionale. Ma proprio perché di sussidio si tratta, per il calcolo dello stesso si dovrà tenere conto della forza finanziaria del Comune che ne fa richiesta.

4.8 Istituzione dell'ACR

III Azienda cantonale dei rifiuti

Art. 16 LALPAmb

Il messaggio prevedeva l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). In data 2 marzo 2004, il CdS ha però reso attenta la Commissione sul fatto che formalmente la LALPA è soggetta ad approvazione costitutiva da parte della Confederazione (art. 37 LPAmb e 29 cpv. 1 LALPAmb). Tale aspetto rischia di ritardare in modo significativo - ca. 6 mesi - la sua entrata in vigore e pertanto di essere in conflitto con l'istituzione spedita dell'Azienda cantonale dei rifiuti.

Allo scopo di evitare questi ritardi il CdS propone una formulazione potestativa per quanto attiene all'azienda.

Questa modifica permette di separare la LALPAmb dalla LACR, la quale, diversamente dalla prima, non è sottoposta all'approvazione della Confederazione.

4.9 Obbligo di consegna (art. 16 cpv. 2 LALPAmb)

Art. 16 cpv. 2 LALPAmb

La nozione di rifiuto urbano appartiene al diritto federale ed è definita al cpv. 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10.12.1990 (OTR). La delimitazione tra rifiuto urbano e rifiuto specifico da attività artigianale non sempre è chiara.

I rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani devono essere trattati come rifiuti non separati. In base all'art. 31 b cpv. 1 prima frase LPAmb, essi devono essere eliminati dai Cantoni, che possono prevalersi di un monopolio in materia.

Nel rapporto no. 4705 R al capitolo 5.1. vi è una dettagliata valutazione giuridica sulla questione.

La Commissione, a maggioranza, ha introdotto la base legislativa per poter istituire l'obbligo, anche per il privato, di consegna all'ACR dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili non riciclabili, nonché di altri rifiuti per i quali lo smaltimento è affidato all'ACR.

4.10 Finanziamento (art. 18 LALPAmb)

L'entrata in vigore della legge dovrebbe essere occasione per fare rispettare su tutto il territorio il principio di causalità qui enunciato.

La Commissione si è chiesta se non sia il caso che l'autorità di vigilanza (Consiglio di Stato/Dipartimento delle istituzioni) - analogamente a quanto capita in caso di demolizioni per

costruzioni realizzate fuori zona edificabile - abbia ad intervenire sostituendosi ai Comuni, laddove manifestamente non si rispetta il principio di causalità.

4.11 Sussidi (art. 19 LALPAmb e seguenti)

Le aliquote dei sussidi federali sono quelle previste dall'art. 62 cpv. 4 della Legge sulla protezione delle acque (LPAC).

Circa i sussidi federali si ricorda che c'era un preavviso favorevole sull'impianto Thermoselect. Decaduta questa concessione, i termini per l'ottenimento del sussidio non sono più rispettati, per cui fa stato la legge federale.

Per questo motivo in data 4 ottobre 2002 è stata inoltrata da parte di Filippo Lombardi un'iniziativa parlamentare al Consiglio degli Stati, che chiede il prolungamento della data per l'inoltro della domanda di costruzione, spostandola dal 31 ottobre 1999 al 31 ottobre 2005.

Nel frattempo la proposta è stata accettata sia dal Consiglio Federale sia dal Consiglio degli Stati.

Il sussidio sull'impianto di incenerimento dei RSU in Ticino è subordinato all'accettazione di questa deroga sui termini.

La legislazione attuale non prevede alcuna possibilità di ottenere sussidi federali superiori al 50%. La normativa proposta corrisponde all'attuale LALIA (art. 121 cpv. 1).

In merito al quesito a sapere se nel prezzo di smaltimento alla tonnellata si tiene conto del 100% d'investimento, si rimanda a quanto inserito nel messaggio no. 5273 del 18.6.02 sullo stanziamento di un credito di fr. 10'650'000.- per la realizzazione degli atti preparatori per il nuovo impianto di termodistruzione. Al capitolo 4.2 si definisce l'investimento di riferimento, in mio di franchi, per il calcolo degli ammortamenti e dei costi sul capitale (senza sussidi e contributi); tale importo di riferimento è stato stimato a 250 mio di franchi (IVA esclusa).

4.12 Modifica e abrogazioni di leggi (parte messaggio LALPAmb)

II. Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1971

Gli articoli 65, 66, 67 e 71 non vengono abrogati per garantire che la delega di competenze attuali tra Cantone e Comuni resti immutata (vedasi art. 5 e 6 LALPAmb).

V. Modifica della Legge federale sulla circolazione stradale (LACS)

Art. 2 cpv. 1 lett. i (nuova) LACS

La regolamentazione della circolazione dei veicoli a motore fuori strada per prevenire i disturbi causati soprattutto alla selvaggina e i danni causati al bosco e alle componenti naturali del territorio, nonché salvaguardare la quiete nei luoghi destinati ad attività poco rumorose necessitano di una base legale formale.

Questa base legale è proposta con la modifica della LACS; la Commissione invita il GC ad accettare questa modifica per permettere al Consiglio di Stato di promulgare un apposito

regolamento - sentiti tutti gli interessati, compresi i settori dell'amministrazione coinvolti - che disciplinerà l'uso di veicoli a motore fuori dalle strade.

La Commissione ritiene importante che il regolamento preveda un disciplinamento restrittivo, limitando in particolare l'uso delle motoslitte agli stretti reali bisogni della collettività (operazioni di soccorso e di salvataggio, rifornimento di rifugi e capanne alpine, uso e servizio nell'ambito dell'esercizio delle stazioni turistiche invernali).

Ricordiamo che pendenti su questo tema vi sono la mozione Regazzi e cofirmatari del 3 aprile 2000, alla quale viene dato seguito con il messaggio no. 4998 e due interrogazioni - evase - del 16 novembre 2000 no. 211.00 (Stop all'abuso delle motoslitte) e del 9 aprile 2002 no. 6802 (Stabilire regole chiare per le motoslitte).

4.13 Emendamenti minori su diversi articoli LALPAmb

Art. 1 LALPAmb

La Commissione ha ritenuto opportuno richiamare la nozione di sviluppo sostenibile, alla base della legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

Art. 2 LALPAmb

Modifica d'espressione, ma non di contenuto.

Art. 3 LALPAmb

Immutato.

Art. 4 LALPAmb

Immutato.

Art. 5 cpv. 3 LALPAmb

Laddove si tratta di attività professionali, le deleghe sono affidate sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti a pubblico concorso, mentre laddove si tratta di attività di volontariato da parte di associazioni si può prescindere dal pubblico concorso.

Art. 7 LALPAmb

Più che una "concezione cantonale", la Commissione ritiene che si tratti di un "rapporto cantonale".

Per quanto attiene alla presentazione dello stesso ed alle competenze del GC si rimanda al testo, capitolo 4.2.

Art. 9 cpv. 2 LALPAmb

Il CdS non può dettare norme a USI e SUPSI in questo ambito.

La Commissione ha valutato - sulla scorta delle informazioni ricevute dal Dipartimento - l'entità dell'operato effettuato in questo ambito ed auspica che gli sforzi in questa direzione abbiamo a continuare.

Art. 20 LALPAmb

Gli impianti di cui all'art. 19 potrebbero trattare esclusivamente rifiuti diversi da quelli solidi urbani, dal momento che sui RSU vige il monopolio ed è stata esclusa la possibilità di privatizzazione.

Art. 24 LALPAmb

Per quanto attiene alla questione dei tributi pubblici, si rimanda ai commenti all'art. 15 cpv. 3.

Art. 25 LALPAmb

Per principio è l'autorità competente a decidere la questione principale; lo è anche in caso di questioni pregiudiziali. La norma in parola non concerne però le questioni pregiudiziali, ma il coordinamento di decisioni su ricorso riguardanti lo stesso oggetto o deferite a diverse autorità.

Potrebbe, ad esempio, essere il caso del risanamento fonico di una strada con interventi che necessitano una procedura ai sensi della Legge sulle strade.

Art. 26 cpv. 1 LALPAmb

La norma riprende quanto previsto in numerose altre leggi cantonali (p.es. l'art. 44 della Legge sulla protezione della natura in vigore il 1.3.2002). Di fatto il capoverso in questione esplicita in modo chiaro e trasparente i mezzi coattivi cui l'autorità può far ricorso.

«In base al principio della proporzionalità, l'Autorità non può usare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze. Il principio della proporzionalità riveste un'importanza particolare: limita la scelta e l'intensità delle misure. L'uso delle comminatorie penali dell'art. 292 CP deve in particolare essere usato cum grano salis al fine di non spaventare senza ragione persone inermi»².

Art. 26 cpv. 2 LALPAmb

La norma dell'art. 43 cpv. 4 della Legge edilizia alla quale è stato fatto riferimento durante la discussione in Commissione è insoddisfacente in questo caso, sia per il proprietario sia per l'acquirente in buona fede, in quanto l'ipoteca legale prevista dalla legge edilizia non viene iscritta e risulta pertanto occultata. D'altro lato l'ipoteca legale della legge edilizia non prevede il rango della stessa (la proposta della legge la dichiara prevalente ad ogni altro pegno immobiliare); per lo Stato - riprendendo la legge edilizia - vi è il rischio di vedersi collocata l'ipoteca in ultima posizione.

5. LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI (LACR)

Il GC - con l'approvazione del messaggio no. 5067 - ha richiesto l'introduzione di un apposito testo di legge per l'istituzione di un'entità unica cantonale incaricata della gestione dei rifiuti del Cantone.

La nuova legge deve permettere la creazione della nuova azienda, facendo tesoro delle esperienze del passato - non sempre gratificanti. L'azienda deve essere strutturata secondo i dettami di una logica trasparente di ripartizione di oneri e responsabilità.

² Cfr. A. Scolari, "Diritto amministrativo", Parte generale, seconda edizione, no. 971, pp. 293 e segg.

Il grado di libertà della nuova azienda lo si vuole tale da poterle garantire un'attività simile ad una azienda privata (e quindi responsabile direttamente dell'andamento tecnico, finanziario ed amministrativo), senza però permetterle di potersi sottrarre al dovuto controllo istituzionale da parte di GC e CdS.

La pianificazione della gestione dei rifiuti, come pure la scelta relativa al tipo e all'ubicazione degli impianti per lo smaltimento restano per contro di competenza del CdS.

Il lavoro di equilibrismo svolto dalla Commissione è stato proprio quello di trovare una formulazione della nuova legge che potesse soddisfare le diverse sensibilità e che ricalcasse - nel limite del possibile - gli schemi vieppiù introdotti a livello cantonale (EOS, SUPSI, USI ecc.), non sottovalutando comunque la particolarità della nuova azienda, chiamata a gestire un'attività a carattere di monopolio.

Oltre alla struttura della nuova azienda, andavano definite in dettaglio anche le modalità di passaggio della realtà cantonale attuale, costituita da tre enti presenti sul territorio, ad un'azienda unica, come pure un passaggio di competenze - in materia di progettazione e costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani - dal CdS all'ACR.

La Commissione ha riservato un'attenzione particolare alla questione legata alla costruzione del nuovo impianto di incenerimento, visto che, con il compito dello smaltimento dei rifiuti l'azienda acquisisce anche libertà di azione nella progettazione e nella costruzione dell'impianto.

Quattro in questo ambito sono stati gli scenari percorribili approfonditi:

- 1) Costituzione al più presto dell'ACR; il CdS nel frattempo continua, conformemente con quanto avallato dal GC, a promuovere tutti gli atti preparatori. Alla costituzione dell'ACR vi è il trapasso delle competenze e degli oneri.
- 2) Il CdS interrompe tutti gli atti preparatori in corso, o una parte di essi, in attesa che sia costituita l'ACR; costituita l'ACR sarà essa stessa a decidere come portare avanti tutti gli atti pendenti e quelli non ancora iniziati.
- 3) Costituzione dell'ACR e codifica che lo Stato continuerà a promuovere tutti gli atti necessari fino ad un certo punto; ad esempio, il trapasso all'ACR potrebbe avvenire quando tutto il progetto è organizzato (atti formali, procedure, delibere eseguite ecc.).
- 4) Lo Stato fa da committente e trapassa all'ACR l'impianto finito, pronto per essere gestito.

La valutazione degli scenari ha portato la maggioranza della Commissione a convergere sullo scenario 1, ossia permettere al CdS nell'ambito delle competenze ricevute dal GC di continuare a promuovere gli atti preparatori, con la riserva però che al momento del trapasso vi sia una possibilità di controllo sui preventivi di spesa da parte del GC e la possibilità di referendum da parte del popolo.

Il controllo è stato pertanto previsto con l'introduzione dell'art. 28 LACR nelle norme transitorie, per permettere un controllo sull'investimento determinato dalla costruzione del nuovo impianto. Oltre a ciò si è optato per la fissazione del limite massimo della tassa di smaltimento all'articolo 24 LACR.

Di seguito sono stati riportati i punti più importanti della discussione sugli articoli emendati.

5.1 Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), art. 16 LALPAmb e art. 2 LACR

L'art. 16 della LALPAmb stabilisce la possibile presenza di un'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR).

Nella LACR, la Commissione ha ritenuto opportuno che figurasse esplicitamente il mandato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, compito a carattere di monopolio (art. 2 LACR), che se non venisse attribuito subito, necessiterebbe una modifica di legge o un apposito decreto del Gran Consiglio.

In effetti, diversamente da quanto accade con le concessioni ad esempio all'AET, dove in sostanza il GC o il CdS devono decidere unicamente sulla concessione, nel caso dell'ACR vi sarebbe il rischio di cumulare due problematiche differenti: quella finanziaria e quella gestionale.

Se si stabilisce fin dall'inizio che lo smaltimento dei rifiuti è di competenza dell'ACR, rimane aperto solo il discorso finanziario (quanto costa costruire l'impianto, oppure quanto costa trasportare i rifiuti in un inceneritore di terzi).

All'ACR viene quindi dato un compito ben preciso: lo smaltimento dei RSU e assimilabili del Cantone. Nell'ambito di tale compito l'ACR gode di un'autonomia gestionale legata alle sue possibilità finanziarie. Il CdS fissa le tariffe su proposta dell'ACR e quindi ha facoltà di esigere anche cambiamenti qualora lo ritenesse opportuno; il GC ha posto un limite di tassa di smaltimento (art. 24 LACR).

Malgrado ciò, una certa preoccupazione è stata espressa - da alcuni commissari - sull'opportunità di prevedere la libertà di costruzione di impianti da parte dell'azienda. Detta libertà - visto che per l'impianto di termodistruzione viene limitata dall'art. 28 LACR - è relativa: l'ACR nella sua attività, restando nei limiti della tassa fissata dal CdS e limitata dal GC, potrebbe teoricamente accumulare una riserva, tale ad esempio da permettere la costruzione un ipotetico impianto. Secondo la legge proposta lo potrebbe fare, senza passare dal GC, a condizione comunque che rientri nel mandato istituzionale attribuitole e che non richieda contributi cantonali maggiori a 100'000.- fr. e/o sussidi oltre fr. 500'000.-.

L'entità del possibile accumulo oltre l'ordinario significherebbe però che la tassa di smaltimento applicata ai Comuni è molto elevata rispetto al costo di smaltimento effettivo a carico dell'ACR; Il CdS ha il compito di vigilare sulle attività dell'ACR e sulla conformità delle stesse con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente [art. 21 lettera a)]. Questa funzione la svolge concretamente anche accettando o respingendo la proposta di tassa di smaltimento dell'ACR. In tutti i casi, per poter accettare una tassa oltre al limite posto dal GC all'art. 24 LACR, sarebbe necessaria una modifica della presente legge e quindi anche una giustificazione della richiesta.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione ritiene che all'ACR debba essere lasciata la libertà di costruzione e progettazione così come formulata all'art. 2, dal momento che i controlli previsti sono reputati sufficienti dalla maggioranza della Commissione e ulteriori limitazioni sarebbero contraddittorie con il principio di volere costituire un'azienda autonoma, con una certa libertà d'azione; vincoli maggiori porterebbero piuttosto a prevedere in alternativa all'azienda un ufficio statale.

Per quanto attiene alla fusione ed al passaggio di competenze delle attività svolte da ESR, CIR e CNU, la Commissione ha deciso che il passaggio di competenze, di mobili e di immobili delle tre strutture che attualmente si occupano dello smaltimento dei rifiuti nel nostro territorio abbia ad avvenire tramite un decreto legislativo separato, e ha quindi regolato la questione nelle norme transitorie (art. 25 LACR).

Nelle norme transitorie è pure regolata, come citato sopra, la questione della richiesta dei sussidi e la presentazione del preventivo di spesa, per la costruzione del nuovo impianto di incenerimento, da presentare al GC entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'investimento per l'impianto, unitamente al quantitativo di rifiuti che verranno effettivamente smaltiti, sono i due fattori determinati per la fissazione della tassa di smaltimento. Il dimensionamento dell'impianto è stato stabilito sulla base delle statistiche sui rifiuti; quale valvola di controllo sulla tassa finale di smaltimento rimane quindi l'entità dell'investimento, che la Commissione vuole mantenuto al minimo indispensabile.

Il Gran Consiglio ha già votato i crediti di progettazione richiesti nel messaggio no. 5273, che permettono al CdS di continuare con la progettazione di dettaglio della parte elettromeccanica e di ingegneria civile. Al termine di questa fase di progettazione sarà quindi disponibile una stima dei costi dell'impianto di termodistruzione attendibile e non più di massima. Al momento dell'istituzione dell'ACR, le competenze passeranno totalmente a quest'ultima, che concluderà la parte di progettazione con la fase esecutiva e passerà alla delibera definitiva delle opere.

Nel rapporto parziale 3 sul messaggio no. 5273 è specificato che le delibere della progettazione esecutiva della parte elettromeccanica e della progettazione definitiva del corpo edile, nonché l'inoltro della domanda di costruzione, sono da intendersi come limite ultimo di quello che il Consiglio di Stato fa.

La Commissione della gestione e delle finanze, unitamente alla Legislazione, auspica quindi che il passaggio avvenga come stabilito e che venga costituita al più presto l'ACR.

L'impostazione contrattuale per i mandati di progettazione (nella fase transitoria dove il Consiglio di Stato si fa carico delle procedure di concorso e della preparazione degli atti per le delibere dell'impianto) non deve vincolare oltre misura l'ACR in quelle che saranno le sue prerogative quale futuro committente.

La delibera dei lavori preparatori per l'impianto di termodistruzione del rapporto 3 sul messaggio no. 5273 non è quindi vincolante per le delibere successive. Questo per garantire all'ACR la dovuta libertà di azione.

5.2 Contratti di prestazione (art. 3 LACR)

Il contratto di prestazione, nel caso specifico dello smaltimento dei RSU è in effetti un compito che l'ACR riceve dallo Stato.

Il compito è quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il quale però gli utenti sono obbligati a pagare una tariffa fissata dal Consiglio di Stato.

Il controllo dell'operato dell'azienda avviene in questo caso tramite la fissazione della tariffa da parte del CdS e - in caso di superamento sul limite massimo fissato, da parte del GC, oltre che dalla vigilanza del CdS sulle attività svolte dall'ACR.

5.3 Tasse (art. 23 e 24 LACR)

Art. 23 e 24

Va fatta distinzione in modo chiaro tra libero mercato e monopolio: l'elemento sostanziale nei contratti di prestazione è costituito proprio dal fatto che si debba specificare per quali rifiuti c'è monopolio e per quali no. Per compiti di monopolio è necessaria una concessione, per la quale è indispensabile una decisione del GC [art. 14 cpv. 2 b) LALPAMB]. Il CdS in questi stipula i contratti, vigila sull'operato e fissa la tassa all'utenza (art. 21 LACR).

La Commissione ha deciso di prevedere un ulteriore controllo, tramite la fissazione di un limite massimo applicabile alle tasse in regime di monopolio (art. 24 LACR). Per superare il limite previsto è necessaria una modifica di legge e quindi una decisione da parte del GC, che mantiene quindi una supervisione.

Questo limite vale a partire dall'entrata in funzione del nuovo impianto di termodistruzione. Dopo la sua costituzione, alla data fissata dal CdS, l'ACR subentra nei contratti sottoscritti da CIR, CNU ed ESR per lo smaltimento dei RSU fino all'entrata in esercizio dell'impianto (art. 26 LACR).

Il costo di smaltimento è determinato per la maggior parte da due elementi:

- i costi di investimento dell'impianto;
- la relazione tra i quantitativi effettivi da smaltire e il dimensionamento dell'impianto.

La fissazione di una tassa massima non va assolutamente letta quale invito a non diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire (p.es. tramite maggiore separazione). È invece un chiaro invito a mantenere l'investimento per l'impianto entro limiti sopportabili e a non volerlo sovradimensionare.

Va comunque tenuto debito conto della tendenza all'aumento del quantitativo dei rifiuti registrato negli ultimi anni, come rilevabile dalle statistiche disponibili in merito, e del fatto che il Cantone non abbia introdotto la tassa sul sacco.

Per la fissazione della tassa ci si è basati sui dati contenuti nel messaggio 5273 del 18.6.2002, che prevedono un investimento di 250 mio di franchi, un quantitativo medio di rifiuti smaltiti di 145'000 t/anno e tutta una serie di altri parametri ipotizzati nel messaggio.

La stima tiene pure conto di un sussidio federale di ca. 40 mio di franchi e di un contributo minimo del Cantone di ulteriori 40 mio di franchi (= 15% investimento globale).

Con questi parametri - prudenziali - si arriva a un costo medio alla tonnellata di 160.-/180.- fr./t.

Costo che ovviamente non corrisponde al prezzo di smaltimento, che oltre al costo effettivo deve tenere conto delle valutazioni aziendali (copertura dei rischi, politica degli ammortamenti, tassi d'interesse, quantitativi smaltiti, ecc.).

In effetti, una valutazione dei prezzi di smaltimento applicati su di una media di 3 anni degli impianti costruiti in Svizzera porta a una media, IVA esclusa, di 223.- fr./t.

In queste cifre non è però dato a sapere quale sia la politica aziendale perseguita, le modalità di finanziamento, i tassi d'ammortamento ecc.

La Commissione, con l'obiettivo di obbligare l'ACR a chiedere il sussidio cantonale e a dipendere da quello federale e con l'intenzione di indicare chiaramente all'ACR che le si chiede esplicitamente un rigore finanziario ed un impiego parsimonioso dei mezzi, ha deciso di porre il limite per la tassa a 180.- fr./t, IVA esclusa.

5.4 Costituzione dell'ACR - Scioglimento dei Consorzi e dell'Ente smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (art. 25 LACR)

In data 23.10.2002, la Commissione ha avuto modo di sentire il capo del Dipartimento ed i direttori di CIR e ESR per quanto attiene alle modalità e alle conseguenze del trapasso dei tre enti (CIR, ESR e CNU) nell'ACR.

Il capo del Dipartimento in quell'occasione aveva ribadito come l'ACR non sia prioritariamente da costituire per poter rilevare le attività dei tre enti esistenti, in quanto il trasporto dei rifiuti viene gestito senza grossi problemi dai servizi dipartimentali e dagli enti attualmente in funzione.

L'urgenza della costituzione nasce piuttosto dall'esigenza di passare le responsabilità relative alla progettazione e alla costruzione dell'impianto di incenerimento il più presto possibile all'ACR. Competenze attualmente svolte "per nome e per conto dell'ACR" da parte del CdS.

Per quanto attiene alle modalità di trapasso delle tre aziende nell'ACR, alla Commissione è stato messo a disposizione il "rapporto relativo all'allestimento degli atti preparatori necessari alla creazione della nuova Azienda cantonale dei rifiuti", nel quale si evidenziano, alla luce della situazione del momento, i principali compiti che si intendono attribuire all'ACR.

La Commissione opta per la proposta di scorporare dalla LACR la questione relativa alla liquidazione e all'eventuale trapasso di attivi e passivi degli esistenti consorzi (ESR, CNU) e dell'ESR all'ACR, stralciando gli art. 27 e 28 LACR proposti dal Consiglio di Stato, e sostituendoli con l'art. 26 LACR, che prevede che il CdS sottoponga al Gran Consiglio un apposito decreto legislativo. Questo perché tutti gli elementi di giudizio non sono stati esposti nel messaggio, in particolare circa le riserve accantonate e la parità di trattamento tra CIR ed ESR.

Si ribadisce la differenza di comportamento tra ESR, che ha accantonato le riserve per la postgestione delle discariche e CIR, il quale purtroppo non ha accantonato riserve.

5.5 Art. 26 (nuovo) LACR

Art. 26 cpv. 1 LACR

Per coordinare gli intenti espressi dalla Gestione e dalla Legislazione di provvedere affinché il trapasso di quanto già intrapreso sino ad oggi da parte del CdS (che agisce, come si scrive nel messaggio no. 5273, a nome e per conto dell'ACR) nell'ambito del progetto di impianto di incenerimento dei RSU avvenga con la massima trasparenza e senza alcuna confusione di responsabilità, si prevede nella LACR un nuovo articolo 26, che regola il trapasso tra il CdS e l'ACR.

Al momento è il Cantone infatti che sta gestendo la procedura d'appalto per il nuovo inceneritore; per coinvolgere l'ACR è necessario istituirla al più presto. L'ACR, committente, potrebbe ad esempio istituire un organo di controllo sulla realizzazione del progetto da parte del Cantone o di terzi. L'investimento per l'impianto di incenerimento sarà "plafonato", e un superamento dei costi preventivati sarà a carico dell'ACR.

Si rileva l'importanza di un coinvolgimento diretto del Consiglio di amministrazione dell'ACR, onde evitare che l'ACR non abbia influsso alcuno sui costi di investimento, ma si ritrovi a doverli sostenere.

Art. 26 cpv. 2

Vedasi trasporto oltralpe sino alla messa in funzione dell'impianto, così come spiegato all'art. 24 LACR.

5.6 Rapporti d'impiego (art. 27 LACR)

L'ACR si impegna a garantire la precedenza nelle assunzioni agli attuali dipendenti dei Consorzi (CIR e CNU) e dell'ESR, prima di assumere personale esterno e a valutare casomai - a dipendenza del proprio funzionamento aziendale - un eventuale piano sociale.

5.7 Emendamenti su altri articoli LACR

Art. 5 LACR

Esenzione fiscale

Già nel messaggio si precisa che l'ACR è soggetta al pagamento dei contributi causali, per cui non si accetta l'esenzione delle tasse, ci si limita a quella delle imposte.

Art. 8 LACR

Cpv. 1

La Commissione propone lo stralcio dell'obbligo di designare tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'ACR un rappresentante del CdS.

Ciò non significa che la Commissione sia del tutto contraria alla presenza di un rappresentante del CdS nel Consiglio di amministrazione dell'ACR, ma che come prevede l'art. 10 LACR, sarà il CdS a proporre i nominativi e il GC ad approvarli o a respingerli.

La Commissione è quindi contraria alla creazione di regole fisse per la rappresentanza in Consiglio di amministrazione, ritenendo più opportuno analizzare di volta in volta - sulla base delle proposte formulate del CdS - l'opportunità della presenza di un rappresentante del CdS.

Art. 9 LACR

Lo stralcio al cpv. 1 delle lett. a) e b) non va inteso come invito a proporre dei funzionari, ma piuttosto che l'ultima parola spetta in ogni caso al GC, che potrebbe anche valutare l'opportunità della nomina di un funzionario, nell'ottica di una valutazione dell'insieme dei nomi proposti, così come già descritta all'articolo precedente.

Art. 10 LACR

Si sottolinea come il GC non sia vincolato dalla proposta del Consiglio di Stato.
La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'ACR va votata in blocco.

Art. 11 LACR del messaggio no. 4998A

Lo stralcio dell'art. 11 LACR del messaggio no. 4998A concernente il limite d'età è dovuto al fatto che nella valutazione delle persone proposte, l'età è già un criterio che si può - se lo si ritiene importante - considerare, ma non deve essere un limite arbitrario.

Art. 12 LACR

Coerentemente con la politica di controllo dei mandati, non è possibile fare riferimento diretto al PGR; da qui lo stralcio.

Art. 14 lett. e) LACR

Si conviene per una riformulazione al fine di preservare le competenze del GC sancite dalla Costituzione, nel senso che questa legge non preveda in materia una delega espressa al Consiglio di Stato, oltre certi limiti. In caso di beni patrimoniali, la competenza deve essere del Consiglio di amministrazione dell'ACR. In caso di beni amministrativi destinati allo scopo pubblico, vi deve invece essere una decisione del Legislativo di farli diventare patrimoniali.

Art. 15 cpv. 3 LACR

Non vi può essere astensione volontaria (vedi Municipi). Tuttavia, in alcuni casi, se vi è un interesse personale, l'astensione è necessaria.

Art. 16 LACR

L'articolo riprende quanto previsto per il Consiglio di amministrazione dell'EOC. La responsabilità degli amministratori dell'ACR, se una norma speciale non prevedesse un'altra soluzione, sarebbe regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato.

Il rapporto no. 4965 R relativo all'Ente ospedaliero cantonale si esprimeva come segue: *«Il CdA stesso, ritiene che la responsabilità per la gestione di un ente dotato di una così larga autonomia debba invece essere analoga a quella degli amministratori di una società anonima. Entrano in particolare in considerazione gli articoli 754 e 755 del CO»*.

Art. 20 LACR

Anche se dovrebbe essere implicito che l'approvazione della relazione annuale comprende i conti ed il rapporto dell'organo di revisione, la Commissione propone di esprimerlo chiaramente.

Art. 21 lett. I) LACR

La questione relativa alle tasse era inizialmente regolata nella LALPAmb, ma la Commissione ha ritenuto più opportuno regolarla nella LACR.

6. CONCLUSIONE

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) è del 7 ottobre 1983, il messaggio d'adozione della stessa è del 19 aprile 2000 ed il messaggio aggiuntivo è del 5 febbraio 2002. Per molti anni l'applicazione della stessa si è basata su una regolamentazione provvisoria, in attesa della legge cantonale d'applicazione.

Vi sono voluti anni per permettere alla popolazione di capire ed apprezzare una politica ambientale volta alla prevenzione, allo sviluppo sostenibile e non necessariamente implicante costi o oneri maggiori.

Diversi risultati ottenuti in questi 20 anni sono effettivi e misurabili; altri obiettivi non sono ancora stati raggiunti, ma lo saranno a breve termine, mentre altri ancora potranno esserlo solo nell'arco di molti anni. Si pensi soltanto al problema dell'ozono, che ci ha accompagnato in modo acuto tutta l'estate passata e che solo con una politica a medio e lungo termine potrà trovare una soluzione.

Queste constatazioni sono necessarie a giustificare una legge di applicazione per un settore importante per il nostro sviluppo sociale, sanitario ed economico: un ambiente sano ed intatto è la condizione vincolante per un'elevata qualità di vita.

Se a ciò aggiungiamo che nel presente rapporto si stilano le basi per la nuova Azienda cantonale dei rifiuti, vediamo come la Commissione abbia volto il proprio sguardo al futuro: un futuro con finalmente una soluzione concreta, trasparente, innovativa e convincente all'annoso problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

★ ★ ★ ★ ★

Con puntuali osservazioni relative ai diversi aspetti della tematica e soprattutto con la consapevolezza della necessità per il nostro Cantone di disporre finalmente di una base legale trasparente sia in materia di protezione dell'ambiente sia di smaltimento dei rifiuti, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a volere adottare i disegni di legge allegati.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Monica Duca Widmer, relatrice
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -
Dafond - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -
Pedrazzini - Pini - Righinetti - Vitta

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LAL-PAmb)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- visto il messaggio 19 aprile 2000 n. 4998 del Consiglio di Stato;

- visto il messaggio aggiuntivo 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente legge, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile,

- a) disciplina l'applicazione delle legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)³ e delle relative ordinanze federali di esecuzione;
- b) predispone le misure cantonali complementari per promuovere la protezione dell'ambiente;
- c) promuove la riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti.

Articolo 2

Principi della protezione dell'ambiente nell'attività dello Stato

¹Nell'ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno un'incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell'ambiente.

²In tal senso vegliano in particolare a:

- a) valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta;
- b) prevenire gli effetti dannosi e molesti sull'ambiente;
- c) adottare misure di limitazione di siffatti effetti alla fonte;
- d) attribuire le spese delle misure per eliminarli a chi le ha causate.

Articolo 3

Collaborazione

¹Il Cantone collabora con i Comuni e gli altri enti pubblici per l'attuazione dei provvedimenti di protezione dell'ambiente, vegliando a garantire il reciproco scambio di informazioni e a coordinare i rispettivi interventi.

²Esso coinvolge le organizzazioni interessate e instaura le opportune relazioni con le regioni vicine, segnatamente quelle transfrontaliere.

³ RS 814.01.

CAPITOLO II - COMPETENZE

Articolo 4

Cantone:

a) Competenza di principio

¹L'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

²Esso adotta i relativi regolamenti di applicazione, stabilendo, per i singoli settori, le autorità incaricate dell'esecuzione, l'organizzazione e le procedure applicabili.

³Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.

Articolo 5

b) Delega consensuale

¹Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza.

²Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.

³Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.

Articolo 6

Comuni

¹I Comuni coadiuvano l'autorità cantonale nell'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni.

²I Comuni sono inoltre competenti:

- a) in materia di rilevamento, controllo e risanamento degli impianti a combustione, nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) in materia di fuochi all'aperto e compostaggio nei limiti stabiliti dal regolamento;
- c) in materia di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser nei limiti stabiliti dal regolamento;
- d) in materia di rifiuti per i compiti loro assegnati dalla presente legge e da leggi speciali;
- e) in materia di inquinamento fonico nei limiti stabiliti dal relativo regolamento.

³I Comuni esercitano le funzioni di polizia locale per quanto non esaustivamente regolato da leggi superiori.

⁴I Comuni provvedono a che gli strumenti della pianificazione del territorio di loro competenza adempiano alle esigenze della protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispongono affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.

⁵L'assegnazione di altri compiti ai Comuni avviene per il resto conformemente all'art. 5.

⁶I Comuni collaborano tra di loro, predisponendo le opportune modalità organizzative.

CAPITOLO III - PIANIFICAZIONE CANTONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 7

Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente

¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate, esegue gli studi di base, elabora ed aggiorna il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente.

²Il Rapporto sulla protezione dell'ambiente è sottoposto al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive ed al Piano finanziario.

³Il Rapporto cantonale è lo strumento d'indirizzo per l'attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e costituisce lo strumento di riferimento per l'elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Nell'ambito del suo allestimento il Consiglio di Stato veglia ad un opportuno coordinamento con le altre politiche settoriali dello Stato.

⁴Il regolamento definisce nel dettaglio i contenuti del Rapporto cantonale.

CAPITOLO IV - MISURE CANTONALI DI PROMOZIONE

Articolo 8

Misure: Informazione e formazione: a) Informazione, sensibilizzazione e consulenza

¹Il Consiglio di Stato assicura l'informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della protezione dell'ambiente, lo stato del carico inquinante e le misure atte a prevenirlo o ridurlo.

²Fornisce inoltre agli enti pubblici e ai privati la consulenza sui provvedimenti e sulle tecniche che consentono di prevenire, diminuire o eliminare gli effetti dannosi o molesti sull'ambiente.

³Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

Articolo 9

b) Formazione e aggiornamento professionale

¹Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della protezione dell'ambiente, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.

²Esso veglia a che nei programmi di insegnamento scolastico l'educazione ambientale venga adeguatamente considerata e promuove l'inserimento di materie legate alla protezione dell'ambiente nei programmi degli altri istituti di formazione superiore nel Cantone.

Articolo 10

Ricerca scientifica

¹Il Cantone, in particolare in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici nel Cantone, promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca nel settore della protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle tecnologie atte a ridurre il carico inquinante e a favorire l'uso parsimonioso delle risorse.

²Può pure sostenere la realizzazione nel Cantone di impianti pilota e di dimostrazione.

Articolo 11

Strumenti della pianificazione del territorio

Il Consiglio di Stato provvede a che gli strumenti della pianificazione del territorio adempiano alle esigenze della protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle emissioni, e predispone affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.

Articolo 12

Altre attività del Cantone

¹Il Consiglio di Stato veglia a che nell'ambito delle svolgimento delle attività di loro competenza i suoi servizi promuovano la protezione dell'ambiente.

²In particolare predispone affinché:

- a) nella progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e impianti le emissioni vengano limitate nella misura massima possibile, con misure alla fonte;
- b) vengano utilizzati macchinari, apparecchi e veicoli che producono minori emissioni ed hanno una maggiore durata di vita;
- c) vengano utilizzate sostanze non pericolose per l'ambiente;
- d) vengano preferenzialmente adottati procedimenti che consentono l'uso parsimonioso delle risorse, e in particolare l'utilizzo di prodotti riciclati o riciclabili.

³Esso fa in modo che gli stessi impegni vengano assunti anche dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dai privati da esso incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone.

Articolo 13

Provvedimenti supplementari

¹Il Cantone può concedere contributi finanziari per la realizzazione di provvedimenti che:

- a) consentono una ulteriore sensibile limitazione delle emissioni rispetto a quanto già esigibile in virtù della legislazione federale;
- b) senza gli aiuti non risulterebbero sopportabili dal profilo economico;
- c) rivestono un interesse pubblico o generale, in quanto permettono di migliorare in modo apprezzabile la situazione per quanto riguarda gli effetti considerati.

²I contributi vengono concessi, nell'ambito di programmi mirati, sia per la costruzione di impianti nuovi che per il risanamento di impianti esistenti, pubblici e privati, fino ad un massimo del 20% dei costi d'investimento di tali provvedimenti.

³Valgono per il resto le disposizioni di cui all'art. 23.

CAPITOLO V - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 14

Autorità competenti:

I. Gran Consiglio

¹Il Gran Consiglio esercita i compiti riservatigli dalla Costituzione, segnatamente votando i crediti e rilasciando le concessioni di sua competenza.

²Esso in particolare:

- a) nell'approvare i crediti di sua competenza per la progettazione e/o costruzione e/o il sussidiamento di impianti, determina pure i compiti rispettivi dello Stato, di enti pubblici e di eventuali terzi per quanto concerne la progettazione, costruzione e gestione.
- b) approva l'affidamento ad enti pubblici o privati della progettazione e/o costruzione e/o gestione di impianti o servizi, nella misura in cui questo affidamento, segnatamente per il carattere di monopolio, adempie la natura di una concessione.

Articolo 15

II. Consiglio di Stato

¹L'applicazione delle disposizioni federali in materia di prevenzione e di smaltimento dei rifiuti compete al Consiglio di Stato.

²Esso in particolare, riservate le competenze del Gran Consiglio,

- a) provvede alla pianificazione della gestione dei rifiuti nel Cantone, con gli strumenti e secondo la procedura disciplinati dalla legislazione federale e dal regolamento;
- b) decide il tipo e l'ubicazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché delle relative infrastrutture di trasbordo, stabilendo il loro comprensorio d'influenza e vegliando ad assicurare la loro opportuna trasposizione negli strumenti della pianificazione del territorio;
- c) può decidere, con le medesime modalità di cui alla lett. b), il tipo e l'ubicazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento di altri tipi di rifiuti, in particolare speciali, nella misura in cui il comprensorio d'influenza abbia carattere per lo meno regionale;
- d) può obbligare i detentori di impianti a metterli a disposizione di altri enti pubblici o di privati, regolando in tal caso la ripartizione delle spese;
- e) **stabilisce un sussidio a favore di quei Comuni siti in zone discoste, che devono sopportare costi di trasporto dei rifiuti manifestamente superiori alla media cantonale. La determinazione dell'importo del sussidio tiene conto della disponibilità finanziaria del Comune;**
- f) può stabilire tasse per determinati tipi di rifiuti, in modo tale che queste consentano di finanziare pure la pianificazione e lo studio dei necessari interventi;
- g) sorveglia l'esecuzione dei compiti affidati agli altri enti pubblici e ai privati.

³Il Consiglio di Stato eroga, a titolo di indennizzo, importi annui non vincolati inferiori o pari alle tasse di smaltimento dovute dai destinatari degli indennizzi, in particolare dai Comuni sede degli impianti di smaltimento per i RSU.

Articolo 16

III. Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)

¹Per l'organizzazione e l'attuazione dello smaltimento dei rifiuti il Cantone può istituire con legge speciale un'azienda cantonale dei rifiuti (ACR), indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.

²In seguito all'istituzione dell'azienda i Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all'ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili, raccolti sull'intero loro territorio.

³Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dal Consiglio di Stato anche ai privati o riguardare i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e gli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all'ACR.

Articolo 17

IV. Comuni: 1. Compiti

¹I Comuni provvedono in particolare a:

- a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento;
- c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato.

²I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

³Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento.

Articolo 18

2. Finanziamento

I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

Articolo 19

Sussidi per investimenti: a) Impianti di smaltimento pubblici

¹Per gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione, ritenuto che l'ammontare complessivo dei sussidi federale e cantonale non può superare il 50% dei costi d'investimento.

²Per gli stessi impianti e per le parti di essi che non beneficiano del sussidio federale, può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei medesimi costi.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

⁴Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario, viene versato in uguale misura all'ente esecutore dell'opera.

Articolo 20

b) Impianti di smaltimento privati

¹Per i medesimi tipi di impianti di cui all'art. 19 cpv. 1 realizzati da privati può essere concesso un sussidio cantonale nella misura in cui agli stessi possa essere riconosciuta una funzione di interesse pubblico.

²Le percentuali del sussidio sono quelle stabilite all'art. 19 cpv. 1 e 2.

³L'autorità concedente determina caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento del sussidio, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale.

⁴L'erogazione del sussidio deve in ogni modo essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell'impianto.

Articolo 21

c) Impianti per la raccolta separata

¹Per gli impianti per la raccolta separata dei rifiuti può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei costi d'investimento.

²Il sussidio è riconosciuto agli enti di diritto pubblico. Per gli impianti privati vale il principio di cui all'art. 20 cpv. 1.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

Articolo 22

d) Spese di esercizio

Per le spese di esercizio degli impianti, pubblici o privati, non è concesso alcun sussidio.

Articolo 23

e) Competenza

¹Il Gran Consiglio decide la concessione dei sussidi superiori a fr. 500'000.-. Negli altri casi la competenza decisionale spetta al Consiglio di Stato.

²Ai sussidi concessi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990⁴; a quelli concessi senza, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994⁵.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI ESECUTIVE E PROCEDURALI

Articolo 24

Tasse

¹Per l'esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali le autorità competenti percepiscono delle tasse.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.

³Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.- per singola tassa.

Articolo 25

Ricorsi

¹Le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell'ambito della quale la decisione viene emanata.

²In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966⁶.

³Nella misura in cui le decisioni concernenti un medesimo oggetto vengono deferite a più autorità ricorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni.

⁴ RS 616.1.

⁵ RL 10.2.7.1.

⁶ RL 3.3.1.1.

Articolo 26

Esecuzione coattiva e sostitutiva

¹Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS⁷ e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito. L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.

L'autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.

³Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all'esecuzione sostitutiva, l'autorità cantonale può sostituirsi a loro.

⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

Articolo 27

Procedura penale

¹I delitti puniti dalla legge federale (art. 60 LPAmb) sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPContr.)⁸.

⁷ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311).

⁸ RL 3.3.3.4.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Regolamenti comunali

I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all'art. 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

Articolo 29

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

MODIFICA E ABROGAZIONE DI LEGGI

I.

Il decreto legislativo di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991⁹ è abrogato.

II.

La legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1971¹⁰, è modificata come segue:

Art. 1

La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza del Cantone in virtù della legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque (LIA), nonché delle relative ordinanze d'esecuzione.

Art. 2 lett. a)

a) abrogata

Art. 3 cpv. 3

³Esso fissa l'ubicazione e i procedimenti delle stazioni di depurazione.

Art. 9

Se ragioni di interesse pubblico lo esigono, il Consiglio di Stato può istituire Consorzi di Comuni per l'esecuzione dei provvedimenti che la presente legge attribuisce ai Comuni e, in particolare, per:

- a) la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di evacuazione e di depurazione;
- b) l'allestimento di progetti generali e di piani direttori delle canalizzazioni;
- c) l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di evacuazione e di depurazione;
- d) abrogata
- e) abrogata

Art. 68

Abrogato

Art. 69

Abrogato

Art. 70

Abrogato

Art. 71

⁹ RL 9.2.1.1

¹⁰ RL 9.1.1.2

Abrogato
Art. 72

Abrogato

Art. 73

Abrogato

Art. 74

Abrogato

Art. 80 cpv. 3 lett. a)

a) abrogata

Art. 113

Il sussidio è accordato ai Comuni o, nel caso di consorzio, ai Consorzi.

Art. 121

Abrogato

Art. 121a

Abrogato

Art. 121b

Abrogato

Art. 123

Le spese di esercizio degli impianti di evacuazione e di depurazione non sono sussidiate.

III.

La legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985¹¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. i (nuova)

i) a regolamentare la circolazione dei veicoli a motore al di fuori degli spazi a cui si applica la Legge sulla circolazione stradale.

Art. 9 cpv. 1

¹Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare il Dipartimento competente dà avvio alla procedura ordinaria prevista dalla Legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 11 cpv. 2

²Sono applicabili le disposizioni previste dalla Legge di procedura per le contravvenzioni.

¹¹ RL 7.4.2.1

IV.

Il decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri¹² è modificato come segue:

Ingresso

richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983¹³ (LPAmb), segnatamente gli artt. 11 e 65;
- l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985¹⁴ (OIA), segnatamente gli artt. 2 cpv. 5, 32 e 33;
- l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986¹⁵ (OIF);
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del (LALPAmb)

¹² RL 9.2.1.7

¹³ RS 814.01

¹⁴ RS 814.318.142.1

¹⁵ RS 814.41

Disegno di

LEGGE

concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti (LACR)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - GENERALITÀ

Articolo 1

Ragione sociale, personalità giuridica, sede

¹Sotto la denominazione "ACR" è istituita un'azienda cantonale dei rifiuti, indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.

²La sede è stabilita dal Consiglio di Stato.

Articolo 2

Scopo e compiti

¹L'ACR provvede all'organizzazione e all'attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture, con criteri di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente.

²Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a) smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell'intero Cantone ed eventualmente - mediante convenzione - quelli non provenienti dal comprensorio cantonale;
- b) costruire e/o gestire gli impianti necessari allo svolgimento di questo e di altri compiti ad essa assegnati, conformemente ai contratti di prestazione;
- c) assistere i Comuni nell'ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza;
- d) dare, d'intesa con il Dipartimento competente, la necessaria informazione e consulenza in materia di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 3

Contratti di prestazione I contratti di prestazione con l'ACR sono stipulati dal Consiglio di Stato.

Articolo 4

Patrimonio ¹Il Patrimonio dell'ACR è costituito dai beni di sua proprietà.

²Lo Stato ne garantisce gli impegni.

Articolo 5

Esenzione fiscale L'ACR è esente da imposte cantonali e comunali.

Articolo 6

Rapporti di lavoro I rapporti di lavoro dell'ACR con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Organi Gli organi dell'ACR sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione;
c) l'Ufficio di revisione.

A. Il Consiglio di amministrazione

Articolo 8

Composizione ¹Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri.

²Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

Articolo 9

Incompatibilità e collusione d'interesse

¹I dipendenti dell'ACR non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione.

²Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987¹⁶, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

Articolo 10

Nomina e durata

¹I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

²Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.

Articolo 11

Competenze

Il Consiglio di amministrazione esercita l'alta direzione dell'ACR, gestisce l'azienda e decide su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell'azienda.

Articolo 12

Compiti generali

¹Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) decide la politica e la strategia dell'ACR;
- b) provvede all'esecuzione delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
- c) stipula, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato giusta l'art. 21 lett. d), le convenzioni per lo smaltimento fuori Cantone dei rifiuti solidi urbani provenienti dal suo comprensorio e quelle per lo smaltimento nel Cantone dei rifiuti urbani non provenienti dal suo comprensorio;
- d) adotta i regolamenti relativi all'organizzazione e alla gestione dell'ACR;
- e) stabilisce le deleghe di competenza;
- f) rappresenta l'ACR di fronte ai terzi, stabilendo i diritti di firma.

²Esso informa periodicamente i comuni sull'attività dell'ACR.

¹⁶ RL 2.1.1.2

Articolo 13

Compiti amministrativi

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) stipula i contratti di lavoro con il personale;
- b) assume, sospende, destituisce i membri della Direzione;
- c) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Articolo 14

Compiti finanziari

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) stipula con il Consiglio di Stato i contratti di prestazione;
- b) propone al Consiglio di Stato, sulla base dei contratti di prestazione, l'ammontare annuale delle tasse di smaltimento;
- c) elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette al Gran Consiglio entro il 1. marzo;
- d) contrae i prestiti necessari;
- e) decide circa l'alienazione di beni patrimoniali, riservata, per gli immobili, l'approvazione del Consiglio di Stato giusta l'art. 21 lett. i).

Articolo 15

Convocazione e sedute

¹Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.

²Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.

³Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio di amministrazione non possono astenersi dal voto.

⁴In caso di parità decide il voto del Presidente o chi ne fa le veci.

⁵Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

Articolo 16

Responsabilità

In deroga alla legge sulla responsabilità civile dello Stato gli art. 752 a 761 CO¹⁷ sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.

¹⁷ RS 220

B. La Direzione

Articolo 17

Compiti

La Direzione gestisce le attività correnti dell'ACR e assume le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso.

C. L'Ufficio di revisione

Articolo 18

Competenze

¹L'organo preposto alla revisione:

- a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
- b) presenta ogni anno il suo rapporto al Gran Consiglio.

²Il Consiglio di Stato ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'ACR.

CAPITOLO III - AUTORITÀ SUPERIORI

Articolo 19

Autorità

Le autorità superiori dell'ACR sono:

- a) il Gran Consiglio;
- b) il Consiglio di Stato.

Articolo 20

Competenze del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell'ACR;
- b) approva i conti e la relazione annuale sulla gestione dell'ACR.

Articolo 21

Competenze del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato:

- a) stipula i contratti di prestazione con l'ACR;
- b) vigila sulle attività dell'ACR ed in particolare sulla conformità delle stesse con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente;
- c) rappresenta l'ACR di fronte al Gran Consiglio;
- d) approva le convenzioni di cui all'art. 12 lett. c);
- e) propone al Gran Consiglio la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
- f) designa l'organo di revisione;
- g) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione;
- h) designa il Dipartimento preposto al controllo dei contratti di prestazione;
- i) approva l'alienazione dei beni immobili di cui all'art. 14 lett. e);
- l) fissa le tasse come all'art. 24;
- m) accorda all'ACR le necessarie fideiussioni.

CAPITOLO IV - FINANZIAMENTO

Articolo 22

Principi

Il finanziamento dell'ACR è assicurato da tutte le entrate d'esercizio, in particolare dall'incasso delle tasse.

Articolo 23

Tasse

¹Le tasse di smaltimento sono fissate annualmente sulla base dei contratti di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. La tenuta della contabilità analitica è obbligatoria.

²Il fabbisogno dell'ACR, definito in base ai contratti di prestazione, è fisso.

Articolo 24

**Limite per le tasse
in regime di monopolio**

¹La tassa di smaltimento per i rifiuti urbani e quelli assimilabili non riciclabili non può superare 180.- fr/t, IVA esclusa.

²La tassa è fissata dal Consiglio di Stato al di sotto di questo limite su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ACR.

³Il Consiglio di Stato può fissare analoghi limiti anche ai privati che consegnano rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e agli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all'ACR.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

**Costituzione dell'ACR -
Scioglimento dei Con-
sorzi e dell'Ente smalti-
mento dei rifiuti del Sot-
toceneri**

¹La data di costituzione dell'ACR e dello scioglimento del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino (CIR) e dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri di Bioggio (ESR) è fissata dal Consiglio di Stato.

²Il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) cesserà la propria attività relativa alla gestione dei rifiuti contemporaneamente al CIR e all'ESR, ritenuto che, previo le necessarie modifiche statutarie, procederà alla limitazione dei propri scopi alla sola organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

³Per il resto, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio per approvazione un decreto legislativo per la liquidazione e l'eventuale trapasso di attivi e passivi degli esistenti Consorzi (CIR e CNU) e dell'ESR all'ACR.

Articolo 26

**Impegni dello Stato -
Contratti degli enti**

¹L'ACR subentra negli impegni assunti dallo Stato nell'ambito dei lavori preparatori per la realizzazione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili.

²Essa subentra pure, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti da CIR, CNU ed ESR per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino all'entrata in esercizio dell'impianto di termodistruzione.

Articolo 27

Rapporti d'impiego

L'ACR, entro i limiti imposti dal proprio regolamento e dalle necessità aziendali, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con gli attuali dipendenti dei Consorzi e dell'ESR.

Articolo 28

Sussidio speciale

¹Il Consiglio di Stato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - con la presentazione dei preventivi di spesa e i piani di finanziamento per la costruzione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili - provvederà a richiedere un sussidio speciale per la costruzione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili che verrà stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

²L'inizio dei lavori dell'impianto potrà aver luogo solo dopo lo stanziamento del sussidio speciale di cui al cpv. 1.

Articolo 29

Abrogazione di legge

La legge concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 è abrogata a far tempo della decisione del Consiglio di Stato di cui all'art. 25.

Articolo 30

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Allegati:

- 1 Scenario A: stima dei costi di trasporto
- 2 Scenario B: stima dei costi di trasporto
- 3 Stima dei costi medi di smaltimento in CH